



UNIONCAMERE

**Gestione degli aiuti di Stato
e del Registro Nazionale Aiuti di Stato:
linee guida e indicazioni operative per il Sistema
camerale**

Roma, marzo 2018

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
SEZIONE 1: IL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO.....	9
1.1. La ricognizione sul territorio	11
1.2 Il percorso formativo	15
SEZIONE 2: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL SISTEMA CAMERALE.....	19
2.1. L’istituzione del Registro Nazionale Aiuti di Stato	21
2.2 Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato	22
2.2.1 L’utilizzo di risorse pubbliche.....	23
2.2.2 Il vantaggio per delle imprese.....	24
2.2.3 La distorsione della concorrenza.....	27
2.2.4 L’effetto sugli scambi tra Paesi membri.....	27
2.3 Come gestire interventi che comportano aiuti di Stato.....	31
2.3.1 “De minimis” o esenzione?.....	32
2.3.2 Regolamenti di riferimento e loro campo di applicazione	37
2.3.3 In quale momento vanno verificati i requisiti di ammissibilità	38
2.3.4 Le regole sul cumulo.....	39
2.3.5 Gli adempimenti procedurali – I regimi “ombrello” di Unioncamere.....	40
2.3.6 I regolamenti “de minimis” e il concetto di impresa unica.....	41
2.3.7 I massimali “de minimis”	42
2.4 Schede tematiche	44
Scheda n. 1 - Contributi alle associazioni di categoria	44
Scheda n. 2 - Contributi alle aggregazioni di imprese (consorzi, ATI, reti di imprese)	47
Scheda n. 3 - Formazione, informazione, sensibilizzazione, partecipazione ad agenzie formative	50
Scheda n. 4 - Iniziative promozionali e pubblicitarie, contributi a manifestazioni ed eventi	54

<i>Scheda n. 5 - Interventi attraverso i Consorzi fidi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi)</i>	<i>57</i>
<i>Scheda n. 6 - Le definizioni di PMI e di "impresa unica": una comparazione.....</i>	<i>59</i>
<i>Scheda n. 7 - Dichiarazione "de minimis"</i>	<i>64</i>
<i>Scheda n. 8 – Dichiarazione "de minimis". Istruzioni per la compilazione</i>	<i>67</i>
SEZIONE 3: APPROFONDIMENTI A CURA DEGLI ENTI CAMERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	71
3.1. Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato: i flussi	73
3.2 L'imposta di bollo	75
3.3 La documentazione antimafia.....	76
3.4 Normativa di riferimento.....	77
3.5 Sitografia di riferimento	79
ALLEGATO: RILEVAZIONE SUI COMPORAMENTI E SUI BISOGNI DEL SISTEMA CAMERALE SUL TEMA DEGLI AIUTI DI STATO	81

INTRODUZIONE

Come è noto, a seguito della pubblicazione, il 28 luglio 2017, del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, dal 12 agosto 2017 è operativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Si tratta del primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro per il controllo e la pubblicità legale degli aiuti di Stato. Il Registro permette di verificare che tutte le agevolazioni pubbliche alle imprese – principalmente aiuti di Stato in esenzione o interventi non considerati aiuti di Stato (“*de minimis*”) – siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Considerata la rilevanza e l’impatto che la recente normativa ha prodotto anche sul Sistema camerale, l’Unioncamere ha previsto un **percorso di affiancamento e assistenza tecnica agli Enti camerali** – Camere di commercio e Unioni regionali – per la gestione delle fasi di *start up* e *follow up* dell’operatività del Registro Nazionale Aiuti, avvalendosi anche del supporto della società *in house* Si.Camera.

Il presente documento – oltre a fornire indicazioni operative per il Sistema camerale in merito alla gestione degli aiuti e del Registro Nazionale – riporta, sinteticamente, le principali evidenze delle attività svolte nell’ambito del percorso di affiancamento e assistenza tecnica, alla cui attuazione ha contribuito il lavoro del **Tavolo tecnico** di presidio della tematica aiuti di Stato, appositamente istituito da Unioncamere.

Al Tavolo tecnico hanno preso parte, nello specifico, i rappresentanti di:

- ❑ *Unioncamere* (Marco Conte ed Enzo Maria Tripodi)
- ❑ *Si.Camera* (Marilina Labia, Stefania Salvatore e Monica Onori)
- ❑ *Unioncamere Bruxelles* (Flavio Burlizzi e Chiara Gaffuri)
- ❑ *Infocamere* (Alessandra Ganga, Pamela Graffi, Laura Larizza e Maurizio Savio)
- ❑ *Camera di commercio di Bari* (Vincenza Lubelli)
- ❑ *Camera di commercio di Firenze* (Costanza Ceccarini)
- ❑ *Camera di commercio di Milano* (Sonia Basso)
- ❑ *Camera di commercio di Roma* (Cristina Cappellaro)
- ❑ *Unione regionale dell’Emilia Romagna* (Stefano Lenzi)

- ❑ *Unione regionale della Lombardia* (Chiara Botta)
- ❑ *Unione regionale del Piemonte* (Vittoria Morabito)
- ❑ *Unione regionale del Veneto* (Nicola Gabelloni).

Ai lavori hanno inoltre partecipato gli esperti Carlo Eugenio Baldi e Cristina Ventura della Società *IBC–Europroject*, con consolidata esperienza nella consulenza in tema di normative comunitarie e agevolazioni pubbliche.

Il Tavolo tecnico ha sviluppato un proficuo confronto in merito agli effetti e alla diretta applicazione della normativa all'interno dell'amministrazione camerale, fornendo, altresì, stimoli e casistiche per sviluppare approfondimenti tematici nonché per condividere e trasferire buone pratiche.

Particolarmente positivo è risultato il bilancio di tale modalità operativa in termini di valorizzazione:

- ❑ della *dimensione di reciprocità* tra enti e strutture del Sistema camerale, così da sfruttare al massimo i vantaggi comparativi di ciascuno;
- ❑ della *condivisione di buone pratiche* tra Camere di commercio e altri soggetti erogatori o gestori di misure.

Sulla scorta dell'esperienza maturata, tale modalità di collaborazione potrà essere riproposta e arricchita nelle successive edizioni del percorso di affiancamento, prevedendo, ad esempio, l'eventuale estensione ad altri referenti istituzionali.

Infatti, anche in considerazione della complessità della materia, nella fase di avvio dell'operatività del Registro, l'Unioncamere ha ritenuto opportuno valorizzare il contributo di professionalità appartenenti a enti e soggetti diversi così da rispondere efficacemente, e in maniera univoca e coordinata, a esigenze ed aspetti differenziati.

Il presente documento si articola in *tre sezioni*.

la **SEZIONE 1**, a cura di Si.Camera, descrive sinteticamente le attività realizzate nell'ambito del progetto, con particolare riferimento:

- ❑ all'azione di ricognizione dei bisogni in tema di aiuti di Stato svolta presso il Sistema camerale territoriale, al fine di:
 - rilevare la consapevolezza dell'importanza della tematica;
 - registrare i comportamenti relativamente alla gestione degli aiuti alle imprese in conformità agli obblighi imposti dalle normative europee;

- raccogliere, soprattutto, esigenze concrete e specifiche;
- ☐ all'azione di formazione messa in atto come prima risposta ai fabbisogni emersi nella fase di ricognizione.

La **SEZIONE 2**, a cura di Carlo Eugenio Baldi, parte centrale del documento, dopo una breve introduzione sul tema aiuti:

- ☐ affronta tematiche di particolare rilievo per l'attività di gestione ordinaria delle Camere, nonché per le ricadute in termini di responsabilità amministrativa;
- ☐ fornisce inoltre indicazioni concrete e uniformi, nonché approfondimenti di interesse e immediato utilizzo da parte degli enti del Sistema camerale impegnati nella concessione di aiuti alle imprese.

Le questioni "operative" sono, peraltro, la risultante dello svolgimento delle funzioni di assistenza da parte di Si.Camera che ha raccolto e sistematizzato le problematiche più rilevanti *proprie* delle attività del sistema camerale.

La **SEZIONE 3**, a cura dei componenti del Tavolo tecnico, raccoglie singoli contributi forniti da alcuni enti del Sistema camerale alla luce di esperienze dirette maturate nella gestione di iniziative finalizzate all'erogazione di aiuti alle imprese. Nella sezione è riportata, inoltre, la normativa di riferimento di più immediato e ricorrente utilizzo da parte degli operatori camerale.

SEZIONE 1: IL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO

1.1. La ricognizione sul territorio

In considerazione delle numerose e diversificate tipologie di aiuti gestiti a vario titolo dal Sistema camerale, l'Unioncamere ha predisposto un articolato percorso di affiancamento alle Camere di commercio e alle Unioni regionali.

Il percorso è partito da una fase di **rilevazione** dei comportamenti e dei bisogni del Sistema camerale sul tema degli aiuti di Stato, con l'obiettivo di:

- richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle attività camerali che possano essere rilevanti ai fini dell'applicazione delle regole europee sulla concorrenza;
- verificare quali aspetti risultino di maggiore interesse.

Oltre alla fase di rilevazione, il percorso di affiancamento prevede una fase di **assistenza tecnica** finalizzata a:

- fornire un supporto specialistico in merito alla gestione degli aiuti di Stato;
- elaborare, come già ricordato, indicazioni operative utili a rendere uniformi – oltre che conformi alla normativa vigente – le procedure camerali in materia;
- contribuire all'armonizzazione degli interventi camerali.

Per la rilevazione è stato predisposto un breve questionario – che per comodità si allega (All. 1) - sottoposto via email, nel mese di luglio 2017, a 94 Camere di commercio e a 15 Unioni regionali. La rilevazione ha fatto emergere interessanti spunti di riflessione anche per la declinazione delle successive attività di assistenza.

Prima dell'obbligo di consultazione preventiva e implementazione del Registro Nazionale Aiuti da parte di tutte le Amministrazioni centrali e regionali gestori di aiuti (art. 52 Legge n. 234/2012), la consapevolezza dell'importanza della tematica risultava piuttosto scarsa. Di conseguenza era limitata anche la presenza di funzionari camerali preposti alla gestione di tale problematica all'interno di un servizio strutturato: spesso, invece, tali funzionari erano chiamati in causa in relazione a problematiche contingenti dei trasferimenti/misure. Altrettanto limitato si è dimostrato il ricorso a professionalità esterne esperte in disciplina comunitaria della concorrenza.

D'altra parte, alla data di rilevazione, solo il 60% delle Camere di commercio rispondenti risultava accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico per operare sul Registro Nazionale Aiuti.

La ricognizione, non soltanto ha permesso di cogliere gli aspetti salienti degli atteggiamenti degli Enti camerali rispetto al tema aiuti, ma ha consentito anche di cogliere fabbisogni e richieste specifiche rivolte, ai livello nazionale, alla stessa Unioncamere.

La prima richiesta, la più urgente e importante – al fine di conoscere e applicare correttamente la normativa – è stata quella di effettuare una tempestiva attività di formazione volta ad affrontare concretamente le “ricadute specifiche” della tematica sul Sistema camerale e sulla sua organizzazione.

Considerata la complessità della materia che può dare adito anche ad interpretazioni differenti, nonché la previsione normativa di obblighi e responsabilità ben codificate connesse all’implementazione del RNA, è apparso particolarmente sentito il bisogno di disporre di orientamenti comuni e approfondimenti giuridici uniformi.

Così, oltre all’aggiornamento delle competenze, le Camere interpellate hanno chiesto pressoché unanimemente un helpdesk “a gestione centralizzata” che si concretizzasse prioritariamente in un servizio informativo sull’applicazione della normativa comunitaria, finalizzato a fornire risposte ai quesiti più articolati e pareri su casi specifici.

La richiesta di assistenza ha evidenziato anche la necessità di poter fruire di un supporto informativo per l’esatta identificazione delle misure di aiuto e nella fase di pre-adozione di bandi, nonché nell'utilizzo delle banche dati (RNA - Registro Nazionale Aiuti e SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Si precisa che l’RNA raccoglie tutti gli aiuti concessi ed erogati ai sensi della *disciplina “generale” degli aiuti di Stato*, ivi compresi gli aiuti sotto forma di compensazioni per oneri di servizio pubblico (SIEG – Servizio di Interesse Economico Generale).

Non solamente l’RNA, dunque, ma anche il SIAN - banca dati sugli aiuti in agricoltura gestita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - è stato indicato quale tema di stringente attualità.

Al riguardo, è opportuno segnalare come un supporto specifico sia stato richiesto relativamente alla “modalità di trattamento” degli aiuti ad imprese agricole che devono essere registrati nel RNA se concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (ad esempio, per investimenti nell’attività di trasformazione o commercializzazione dei prodotti), ma non se concessi ai sensi del regolamento “agricolo” 1408/2013 (ad esempio, per investimenti degli impianti di produzione...). Gli aiuti concessi ai sensi di un regolamento “agricolo” (1408/2013, 702/2014) vanno registrati infatti nel SIAN,: la

registrazione sul RNA o sul SIAN non è legata, pertanto, al settore di appartenenza del beneficiario bensì al regolamento UE di riferimento.

Il dato del ridottissimo ricorso al SIAN (segnalato solo dal 4% dei rispondenti) è legato probabilmente sia alla minore frequenza di misure dirette al settore agricolo, sia ai limitati accreditamenti al SIAN finora ottenuti dalle Camere di commercio.

I questionari sono stati spediti a 109 Enti camerali, tra Camere di commercio e Unioni regionali. Il riscontro è stato soddisfacente, con 65 questionari compilati (pari al 60% di quelli inviati), a riprova dell'interesse del Sistema camerale territoriale per la tematica. Va sottolineato, comunque, che anche gli enti che hanno deciso per vari motivi di non rispondere (in molti casi in considerazione del riassetto camerale in atto), spesso hanno comunicato il nominativo del funzionario camerale incaricato di seguire la tematica all'interno dell'organizzazione.

Nel box una sintesi dei risultati delle risposte:

- Cdc/UR che hanno proprio personale esperto per le attività sugli aiuti di Stato: **44%** (cfr. domanda n. 1)
- Cdc/UR che hanno un servizio interno strutturato per le attività sugli aiuti di Stato: **45%** (cfr. domanda n. 2)
- Cdc/UR che hanno utilizzato sistematicamente la Banca dati agevolazioni (BDA) istituita presso il Ministero Sviluppo Economico dal 2002: **23%** (cfr. domanda n. 3)
- Cdc/UR che utilizzano sistematicamente la Banca dati sugli aiuti in agricoltura MIPAAF operativa sul portale SIAN: **4%** (cfr. domanda n. 4)
- Cdc/UR che si sono accreditate presso il Ministero Sviluppo Economico per operare sul Registro nazionale aiuti: **61%** (cfr. domanda n. 5)
- Cdc/UR che si sono avvalse o si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Unioncamere a Bruxelles o di altri ausili interni al Sistema camerale: **69%** (cfr. domanda n. 6)
- Cdc/UR che si avvalgono di consulenti esterni per le attività sugli aiuti di Stato: **18%** (cfr. domanda n. 8)
- Cdc/UR che hanno recentemente organizzato o promosso direttamente iniziative di sensibilizzazione e/o info-formative sul tema: **12%** (cfr.

domanda n. 9)

- Cdc/UR interessate a partecipare a iniziative info-formative sul tema realizzate da Unioncamere: **95%** (cfr. domanda n. 10)
- Cdc/UR che riterrebbero utile un eventuale servizio di helpdesk realizzato da Unioncamere: **95%** (cfr. domanda n. 11)
- Cdc/UR che dovendo disporre trasferimenti a favore di soggetti terzi o di attività (es. fiere o manifestazioni culturali, attività formative o promozionali, ecc.), si chiedono se tali trasferimenti possano costituire aiuti di Stato: **95%** (cfr. domanda n. 13)
- Cdc/UR che quando concedono aiuti ad associazioni, fondazioni o soggetti senza scopo di lucro si chiedono se i beneficiari – al di là della loro natura giuridica – svolgano attività economica: **84%** (cfr. domanda n. 14)
- Cdc/UR che quando trasferiscono risorse a soggetti gestori di eventuali regimi di aiuto (Confidi, Enti di formazione, ecc.) si assicurano che sia garantito il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato: **84%** (cfr. domanda n. 15)
- Cdc/UR che quando ritengono che un'agevolazione camerale possa costituire un aiuto di Stato, valutano alternative al regime "de minimis": **53%** (cfr. domanda n. 16)
- Cdc/UR che sono a conoscenza che Unioncamere ha adottato specifici regolamenti ai quali ogni ente camerale può fare riferimento per concedere determinati aiuti non in regime "de minimis": **81%** (cfr. domanda n. 17)
- Cdc/UR che hanno utilizzato la possibilità offerta dai regolamenti Unioncamere non in "de minimis" come riferimento giuridico per i propri interventi: **39%** (cfr. domanda n. 18)
- Cdc/UR che hanno adottato propri regimi di aiuto comunicati alla Commissione europea attraverso l'applicativo SANI: **10%** (cfr. domanda n. 19)

1.2 Il percorso formativo

Come si evince dalla lettura delle risposte al questionario di rilevazione, la **formazione** è stata l'esigenza principale segnalata da oltre il 95% degli Enti camerali rispondenti.

L'Unioncamere ha dato seguito a tale fabbisogno organizzando – nell'ambito delle attività di riqualificazione del personale camerale – una iniziativa di aggiornamento delle competenze del personale dallo spiccato taglio operativo e tarata sulle tematiche di specifico interesse per il Sistema delle Camere di commercio.

In considerazione sia della rilevanza della tematica, sia dell'urgenza di aggiornamento – legata anche all'avvio dal 12 agosto 2017 dell'operatività del Registro Nazionale – l'Unioncamere ha colto, infatti, l'opportunità di realizzare un'iniziativa specifica all'interno del più ampio *“Progetto di assistenza per lo sviluppo, il potenziamento e la riqualificazione delle risorse umane del Sistema camerale”*. Questo progetto – articolato come una offerta modulare strutturata ed erogata in relazione all'intensità e profondità delle aree di fabbisogno – ha inteso garantire una sostanziale rifocalizzazione delle specifiche professionali, intervenendo per rinnovare, potenziare, sviluppare competenze e conoscenze, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 219/2016.

Il progetto generale è stato diviso in nove Linee, il percorso formativo sulla disciplina comunitaria della concorrenza e degli aiuti di Stato ha costituito una linea specifica, la **Linea 6** (intitolata *“La disciplina degli aiuti di Stato. Il Registro Nazionale Aiuti”*).

Gli obiettivi del percorso formativo “Linea 6” sono stati:

- *sviluppare le conoscenze fondamentali*, di carattere teorico, metodologico e pratico utili alla comprensione sostanziale della materia a partire dalla nozione stessa di aiuto, in base a cui operare la prima, determinante, distinzione tra ciò che è aiuto di Stato e ciò che non lo è;
- *supportare le Camere nell'individuazione del regime* di volta in volta più adeguato alle finalità, con l'obiettivo di assicurare, anche in questo campo, un uso delle risorse improntato alla massima efficacia, trasparenza e legalità;
- *fornire un inquadramento di base*, anche di carattere operativo, sul funzionamento del Registro Nazionale Aiuti;
- *affrontare alcune problematiche specifiche* di particolare interesse per il Sistema camerale sia in ambiti di intervento tradizionali sia in ambiti più nuovi, e per questo fonti di ulteriori complessità/criticità.

Le attività sono state indirizzate al personale delle Camere di commercio e delle Unioni regionali impegnato sul tema degli aiuti di Stato, e/o designato ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Il percorso è stato articolato in quattro incontri (svoltisi nelle giornate del 15, 21 e 28 novembre, 13 dicembre 2017), per una durata di complessive 20 ore di didattica di cui 12 ore erogate in presenza - attraverso 2 sessioni uniche di 6 ore realizzate a Roma - e 8 ore, fruite a distanza in 2 sessioni uniche di 4 ore.

I contenuti formativi del percorso sono stati sviluppati in coerenza sia con i feedback raccolti in fase di ricognizione, sia con gli obiettivi di aggiornamento e upgrade delle competenze. *“Nozione di Aiuto di Stato: profili normativi e aspetti procedurali”*; *“Le diverse tipologie di aiuto”*; *“La gestione degli aiuti alle imprese”*; *“Il regime “de minimis”: campo di applicazione, massimali e cumulo”*; *“Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: normativa, modalità di alimentazione e consultazione”*, i principali contenuti individuati.

Oltre alla formazione in presenza, per garantire agli operatori camerali una maggiore flessibilità nella fruizione e un minore impatto organizzativo sull'ente di appartenenza, è stata utilizzata anche la metodologia di erogazione della formazione a distanza (FAD).

In ragione degli obiettivi formativi perseguiti e del target di discenti, è stato definito un profilo di competenza dei docenti e dei relatori da impegnare nelle attività didattiche che garantisse il giusto connubio tra conoscenze teoriche, pratica professionale ed esperienza on the job.

Il percorso ha registrato particolare gradimento tra Camere di commercio ed Unioni regionali, come attesta il numero degli Enti camerali che hanno aderito al percorso (in totale **78**) e il complessivo numero dei partecipanti alle sessioni formative (**244**).

Tutta l'attività formativa (sia in presenza sia in web conference) è stata registrata e resa disponibile ai partecipanti, con i relativi materiali di corredo (slide e guide), così da consentire uno studio e un approfondimento personalizzati.

Nello specifico, i moduli formativi sono stati dedicati, in apertura, all'inquadramento della tematica (partendo dalla nozione di “aiuto di Stato” e dei relativi elementi costitutivi), alle novità introdotte dal Registro Nazionale Aiuti in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa europea, sino all'illustrazione degli obblighi di registrazione e delle sanzioni derivanti dalla mancata implementazione del Registro stesso.

Nelle sessioni formative di apertura e di chiusura del percorso, è stato dedicato ampio spazio al Registro Nazionale Aiuti per illustrarne il funzionamento ed approfondire l'iter di assegnazione codici e registrazione aiuti. Le sessioni hanno visto l'intervento diretto del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia, che sono stati parte attiva nella realizzazione del progetto e interlocutori attenti alle esigenze e necessità del Sistema camerale.

Negli incontri molto spazio è stato riservato all'esemplificazione dei concetti con casi operativi; numerose sono state le questioni poste dai partecipanti in merito all'adozione di corrette procedure per la registrazione delle più frequenti tipologie di misure di agevolazione (e bandi) adottati dalle Camere di commercio, nonché della successiva registrazione dei singoli aiuti individuali alle imprese. Il tutto analizzando in maniera puntuale, anche con il supporto degli esperti in tema di aiuti di Stato, la coerenza tra procedure e tempistiche amministrative degli enti e la tempistica prevista dal funzionamento del Registro.

Ancora, durante gli incontri, attraverso il confronto con i docenti, sono state sviscerate in maniera approfondita, con un approccio chiaro ed operativo, le principali problematiche di interesse delle Camere (iter di emanazione dei bandi; procedimenti per l'assegnazione degli aiuti; individuazione dei soggetti beneficiari e dell'ente concedente; ecc.) nonché le fattispecie in cui più frequentemente incorrono tali enti nella gestione di aiuti alle imprese e nelle attività di promozione e sostegno dell'economia locale. Tra i temi trattati sono stati esaminati: contributi ad associazioni; contributi per manifestazioni ed eventi; partecipazione a fiere e missioni; contributi a Confidi; ecc.

Nell'ambito del percorso di affiancamento alle Camere Si.Camera ha supportato:

- ❑ Unioncamere per la registrazione, nel Registro Nazionale Aiuti, della Misura CAR 2667 "Regolamento per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA.49447)";
- ❑ le singole Camere di commercio, per il successivo accreditamento delle stesse, ai fini della registrazione dei bandi e della concessione degli aiuti, in attuazione del Regolamento di cui sopra nell'ambito del progetto "PID - Punto Impresa Digitale".

Per finire a complementarità del percorso formativo e dell'attività di assistenza tecnica, è stato potenziato il servizio informativo specialistico sui diversi ambiti di applicazione della normativa comunitaria; tale servizio, già operativo tramite gli uffici

di Unioncamere Europa e rivolto a tutti gli enti del Sistema camerale, viene erogato attraverso la casella e-mail dedicata (office@unioncamere-europa.eu).

Partendo dai quesiti posti, e al fine di costituire un patrimonio informativo comune, è stata resa disponibile una raccolta di domande ricorrenti (**FAQ**), opportunamente indicizzata, con le relative risposte. Le FAQ sono state inserite in un'apposita sezione del sito istituzionale Unioncamere (www.unioncamere.gov.it). La pubblicazione delle FAQ, che non hanno carattere di esaustività, si inserisce in una logica di aggiornamento e implementazione progressiva di contenuti di ausilio al Sistema camerale, costituendo un "pezzo" significativo della "cassetta degli attrezzi" in dotazione alle Camere di commercio.

SEZIONE 2: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL SISTEMA CAMERALE

2.1. L'istituzione del Registro Nazionale Aiuti di Stato

Dal 12 agosto 2017 è operativo il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Da quella data, i soggetti pubblici e privati che concedono o gestiscono aiuti sono tenuti a consultare preventivamente il Registro e ad inserire in esso tutti gli aiuti di Stato, nonché gli aiuti “de minimis” concessi alle imprese.

Da quella data, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituisce *“condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti”*. I provvedimenti di concessione ed erogazione dovranno indicare espressamente *“l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso”*.

L'inadempimento di tali obblighi da parte delle amministrazioni e dei soggetti, anche privati, che concedono o gestiscono aiuti alle imprese *“comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ... rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno”*.¹

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) sostituisce – assorbendola – la precedente BDA (Banca Dati Agevolazioni), operativa dal 2001 ma, in mancanza di previsioni sanzionatorie, implementata irregolarmente dalle amministrazioni e dunque non attendibile.

Esso sarà interconnesso con i Registri **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e **SIPA** (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura) - di pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - nei quali devono essere registrati i dati relativi agli aiuti concessi ed erogati, rispettivamente, nel settore *agricolo* ed in quello della *pesca*.

L'introduzione della sanzione mette in evidenza un aspetto delicato connesso alla problematica in questione: l'inefficacia del provvedimento di concessione potrebbe essere conseguenza non della “pigrizia” dei responsabili (causa dell'inattendibilità dei precedenti registri), bensì di una errata qualificazione di un intervento dell'amministrazione, ancorché avvenuta in assoluta buona fede.

Se infatti, sotto il profilo delle regole europee, la mancata qualificazione di un aiuto di Stato come tale non comporta necessariamente conseguenze, essendo possibile “sanare” a posteriori l'eventuale irregolarità formale, qualora l'aiuto risulti

¹ Si veda l'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, modificata dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115, “Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”.

compatibile, la semplice mancata registrazione di un aiuto, in quanto non classificato come tale, ne decreta irrimediabilmente l'inefficacia.

Da qui la necessità di dotare i potenziali gestori di agevolazioni di strumenti adeguati che riducano il rischio di errore nella valutazione della presenza o meno di aiuti di Stato in un intervento dell'ente di appartenenza, evitando per quanto possibile di qualificare aiuto di Stato anche ciò che non presenta quelle caratteristiche. Un approccio immotivatamente "prudenziale" alla materia, volto a garantire l'amministrazione e/o il responsabile del procedimento potrebbe infatti causare un danno alle imprese, alle quali verrebbero addebitati aiuti che tali non sono, impedendo loro l'accesso ad altre agevolazioni.

La presente Sezione del documento intende fornire indicazioni pratiche a supporto della valutazione degli interventi camerali sotto il profilo della materia degli aiuti di Stato e della loro gestione nel rispetto delle regole europee.

Si precisa che – per le caratteristiche della materia – le considerazioni svolte in questa sede non possono essere esaustive; esse mirano a fornire una chiave d'interpretazione, che non esime, in sede applicativa, dalla valutazione delle specifiche circostanze di ogni caso.

2.2 Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato

Gli articoli 107-109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli interventi dei pubblici poteri a favore delle imprese. In particolare, l'art. 107, al primo comma, enuncia l'incompatibilità di principio con il Trattato degli aiuti di Stato; al secondo comma individua tre eccezioni a tale incompatibilità; al terzo stabilisce che alcune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili, a certe condizioni, fissate, di tempo in tempo, dalla Commissione, cui le successive disposizioni del Trattato attribuiscono una funzione esclusiva di controllo sulla materia.

Il primo comma dell'art. 107 dispone dunque che *"...sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*.

Perché si realizzi l'ipotesi contemplata da questa norma occorre dunque che si verifichino quattro precise condizioni:

- ❑ che la fonte delle risorse sia *pubblica*;

- ❑ che ci sia un *vantaggio* per delle imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
- ❑ che l'aiuto *falsi la concorrenza*;
- ❑ che l'aiuto *distorca gli scambi* tra Stati membri.

Qualora anche una sola di queste condizioni non sia presente, non si realizza la fattispecie dell'aiuto di Stato disciplinata dall'art. 107, par. 1: quindi l'intervento pubblico non è soggetto alle regole della materia ed al conseguente controllo della Commissione Europea.

La nozione di aiuto di Stato è stata oggetto di una Comunicazione della Commissione² che, riferendosi alla giurisprudenza della Corte ed alla propria prassi decisionale, ha fornito gli elementi necessari per una corretta valutazione delle situazioni che danno luogo alla fattispecie disciplinata dall'articolo 107. Trattandosi di un documento chiaro ed esaustivo, ad esso si fa rinvio, consigliandone la consultazione. In questa sede ci si limiterà ad enunciare i principi fondamentali, con riferimento agli aspetti particolarmente rilevanti per il Sistema camerale.

2.2.1 L'utilizzo di risorse pubbliche

La prima condizione perché si abbia un aiuto di Stato è che il beneficio per le imprese derivi dall'utilizzo di *risorse pubbliche* ("*aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali*"). Nessun dubbio sul fatto che gli interventi del Sistema camerale si avvalgano di risorse pubbliche: il primo requisito si deve dunque considerare generalmente soddisfatto.

Merita tuttavia di essere precisato che si può realizzare l'ipotesi di aiuto di Stato anche senza che si verifichi un'erogazione in denaro a favore di imprese: ogni comportamento imputabile ai pubblici poteri che comporti un vantaggio per le imprese ricade infatti in questa fattispecie ("*sotto qualsiasi forma*"). È emblematico il caso delle *agevolazioni fiscali e contributive* che, pur non comportando alcuna erogazione da parte dello Stato, sono fonte di vantaggi per le imprese.

Riferendosi a situazioni che possono interessare il Sistema camerale, si pensi, ad esempio, alla messa a disposizione di servizi a titolo gratuito o a condizioni agevolate, alla vendita o locazione (attiva o passiva) di un immobile ad un prezzo che non rifletta le condizioni di mercato, al ripianamento delle perdite di una società partecipata e così

² Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (GUUE C 262 del 19 luglio 2016, pp. 1 ss.).

via. In sostanza, ogni volta che il comportamento dell'ente si traduca in un vantaggio quantificabile per delle imprese singolarmente individuabili, può verificarsi un aiuto di Stato.

Se l'aspetto rilevante è l'origine delle risorse, questa non cambia se la loro gestione viene affidata ad un terzo che non abbia natura pubblica: frequentemente fondi pubblici vengono gestiti da soggetti privati (un ente di formazione, un Confidi, un fondo di capitale di rischio, un incubatore di imprese, un istituto di credito, ecc.), senza che ciò escluda l'applicabilità delle regole di concorrenza.

Quando ciò avviene, l'ente pubblico che dispone l'intervento dovrà assicurarsi che il soggetto gestore rispetti tutte le condizioni stabilite dalla disciplina degli aiuti di Stato, oltre a garantire l'adempimento degli obblighi connessi alla funzionalità del Registro Nazionale degli aiuti.

Allo stesso tempo, il fatto che ad una Camera di commercio vengano trasferite risorse private (ad esempio da parte di una fondazione bancaria) per un'iniziativa congiunta, può far assumere la natura pubblica anche a queste ultime. In situazioni di questo tipo è bene tener distinte le risorse dei diversi soggetti, affinché ciascuna mantenga la propria caratteristica.

2.2.2 Il vantaggio per delle imprese

Perché l'utilizzo di risorse riconducibili ai pubblici poteri costituisca aiuto di Stato occorre che la misura produca vantaggi per delle imprese.

Il **concetto di "impresa"** è stato chiaramente definito dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Nell'ambito del diritto della concorrenza, per "impresa" si intende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura *economica* e che offra beni o servizi in *concorrenza* (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione che prescinde dalla natura privata o pubblica del soggetto, dal fatto che abbia o meno una finalità di lucro, dalla forma giuridica in cui è costituita.

Sono dunque qualificabili "imprese" – sotto il profilo che qui interessa – i liberi professionisti, o le società pubbliche che offrono beni o servizi sul mercato; e può essere impresa una ONLUS, una cooperativa sociale, un'organizzazione non governativa, nella misura in cui svolga attività economica e solo per la parte di attività di quel tipo.

Nel caso un tale soggetto svolga *attività mista*, il finanziamento dell'attività non economica non costituirà aiuto di Stato, a condizione che, mediante una contabilità separata o un sistema di imputazione dei costi, non si possa escludere che tale finanziamento abbia ricadute sull'attività di natura economica.

È riconducibile a questa situazione il caso delle associazioni di categoria che, pur non svolgendo generalmente attività economica, possono trovarsi nella condizione di farlo, sia direttamente, sia soprattutto attraverso proprie società di servizi (ma allora sono queste ultime le "imprese").

Sul punto si veda la **Scheda n. 1**.

La stessa Camera di commercio, o un ente di sua emanazione (ad esempio un'Azienda speciale che operi nel campo della formazione), può essere qualificato "impresa". In tal caso il finanziamento dell'Azienda speciale da parte della stessa Camera potrebbe costituire aiuto di Stato: potrebbe essere il caso del ripianamento delle perdite o di una ricapitalizzazione a condizioni non di mercato di una struttura di servizi alle imprese³.

Non rientrano invece nella nozione di "impresa" le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali. I servizi prestati alle imprese dalle Camere di commercio che rientrano nelle loro funzioni istituzionali non costituiscono attività economica; lo diventano se la Camera o un ente di sua emanazione si pone sul mercato in concorrenza reale o potenziale con operatori privati.

È appena il caso di ricordare che il fatto che un soggetto pubblico effettui trasferimenti a favore di un'impresa non comporta, di per sé, l'erogazione di aiuti. È scontato che il pagamento del corrispettivo per una prestazione nulla ha a che vedere con un aiuto di Stato, a meno che tale corrispettivo non ecceda il prezzo "di mercato". Questa circostanza può essere esclusa a priori qualora il prezzo sia stato pattuito in esito ad una procedura ad evidenza pubblica o si riferisca a prestazioni standard.

L'ipotesi di aiuto di Stato si realizza quando, grazie all'apporto di risorse pubbliche, cui non corrisponde alcuna controprestazione, il **beneficiario** riceve un vantaggio che lo rende in principio più competitivo sul mercato in cui opera, in quanto gli consente di effettuare investimenti o di programmare attività che diversamente non avrebbe realizzato, o non avrebbe realizzato in quella misura o con la stessa tempistica.

³ Né una ricapitalizzazione, né un ripianamento perdite costituiscono in assoluto aiuti di Stato. Non lo sono quando avvengono alle condizioni di mercato: quando cioè alle stesse condizioni lo farebbe un investitore privato.

L'individuazione del beneficiario di un intervento pubblico è essenziale per valutare la presenza o meno di un aiuto di Stato e, nel caso, per stabilirne la compatibilità. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, il beneficiario non è necessariamente il soggetto giuridico cui vengono assegnate o concesse le risorse, bensì colui che se ne avvantaggia per la propria attività di impresa.

Non è beneficiario di aiuti – se l'operazione viene gestita correttamente – il soggetto gestore di una misura di aiuto: l'integrazione del fondo rischi di un Confidi, ad esempio, non costituisce generalmente aiuto di Stato a favore del Confidi stesso; possono invece costituire aiuto le garanzie accordate da questo alle imprese, se il premio da queste versato non corrisponde a quello "di mercato" (si veda sul punto la **Scheda n. 5**).

Nel caso delle aggregazioni di imprese (consorzi, reti, associazioni temporanee), si deve valutare chi sia, tra aggregazione ed impresa associata, ad avvantaggiarsi effettivamente dell'aiuto. A questo fine, si deve aver riguardo più che all'aspetto giuridico formale, alla sostanza: si deve cioè individuare quale sia l'attività economica (o il soggetto) che si avvantaggia del finanziamento pubblico, coincidente, generalmente, con il soggetto che assume il rischio d'impresa per quanto riguarda l'attività oggetto del finanziamento. Per approfondimenti si rimanda alla **Scheda n. 2**.

Non sempre una misura agevolativa rivolta alle imprese costituisce aiuto di Stato. Ciò non si verifica se la misura ha carattere *generale*: se si rivolge cioè a *tutte le imprese*, come accade ad esempio per le agevolazioni fiscali delle quali, pur applicandosi solo al verificarsi di determinate condizioni (assunzioni, attività di ricerca, reinvestimento degli utili, ...), possono avvalersi indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore merceologico di appartenenza, dalla dimensione o dall'ubicazione.

Il problema si pone prevalentemente per le agevolazioni disposte dai poteri centrali, in quanto una differenziazione sul piano geografico renderebbe di per sé selettiva la misura.

A livello decentrato, possono darsi misure generali qualora l'amministrazione responsabile goda di un'autonomia impositiva anche parziale: è il caso, entro certi limiti ed a certe condizioni, dell'IRAP per le Regioni, o delle imposte sugli immobili per i Comuni.

Per quanto riguarda le Camere di commercio, si sono verificati casi di sospensione o esenzione dal pagamento del diritto camerale per le imprese ubicate in territori colpiti da calamità naturali. Anche se tali misure avessero riguardato tutte le imprese del territorio di competenza della Camera di commercio, la mancanza di autonomia

dell'ente camerale (e infatti le misure erano disposte da legge dello Stato) le avrebbe collocate nell'ambito dell'aiuto di Stato.

Anche se una Camera di Commercio non è in condizione di adottare misure generali, è comunque essenziale saper distinguere tra queste ed una misura selettiva ai fini della gestione delle regole sul cumulo. Come si vedrà più avanti, la valutazione dell'ammissibilità di un aiuto deve tener conto di eventuali altri aiuti che lo stesso beneficiario abbia ottenuto sugli stessi costi ammissibili: e ciò sia che il cumulo sia ammesso, sia che esso sia vietato. Sapere se uno sgravio fiscale costituisce aiuto o meno è dunque in ogni caso necessario.

2.2.3 La distorsione della concorrenza

La terza condizione necessaria perché un intervento pubblico costituisca aiuto di Stato è il suo effetto distorsivo sulla *concorrenza* tra imprese.

Come afferma la Corte di Giustizia, affinché si possa ritenere che un aiuto falsi la concorrenza, è sufficiente, di norma, che esso conferisca un *vantaggio* al beneficiario, alleviando le spese cui dovrebbe altrimenti far fronte nell'ambito della propria normale attività. E ciò a prescindere dall'importo nel quale è quantificato l'aiuto. Si può dunque presumere, in linea di principio, che un aiuto distorca sempre la concorrenza.

Un'eccezione – a parte il caso delle imprese che operano in un settore non liberalizzato – si potrebbe individuare nel caso di attività svolte in un ambito in cui sia esclusa di fatto la concorrenza.

Si pensi al sostegno assicurato da Regioni e Comuni per consentire la sopravvivenza dei cosiddetti "centri polifunzionali" ubicati in località di montagna con pochi abitanti, ove il mercato non consentirebbe la sopravvivenza di attività commerciali o di servizi.

Si tratta però di situazioni marginali e sempre la mancanza di distorsione della concorrenza si accompagna all'assenza di effetti sugli scambi (ma non viceversa); per questa ragione si tende ad accorpate queste due condizioni, privilegiando, nelle valutazioni, la seconda.

2.2.4 L'effetto sugli scambi tra Paesi membri

Quanto all'effetto sugli scambi, il discorso è più articolato. Anche se la Commissione è restia, in linea di principio, a riconoscere che un aiuto non incide sugli scambi tra Stati

membri, preferendo dichiarare un aiuto compatibile, esistono tuttavia precedenti che consentono di fornire alcune indicazioni.

Il principio generale utilizzato per escludere l'incidenza sugli scambi di un intervento pubblico attiene al *carattere "locale" dell'attività che ne beneficia*. Criteri utili per stabilire il carattere locale di un'attività sono:

- il fatto che l'aiuto pubblico non attiri domanda o capitali e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri;
- la destinazione ad un mercato locale dei beni o servizi oggetto di agevolazione;
- l'incidenza marginale dell'aiuto sui consumatori degli Stati membri limitrofi.

Per fare alcuni esempi tratti dalla prassi della Commissione, sono attività locali:

- il servizio di taxi;
- la gestione di una piscina destinata ad un'utenza di prossimità (ma non un centro benessere frequentato da persone di diversa provenienza);
- un'iniziativa in campo culturale che non attiri flussi di utenti a livello internazionale;
- la gestione di impianti di risalita in comprensori sciistici di piccole dimensioni;⁴
- la gestione di una biblioteca;
- i piccoli esercizi commerciali di vicinato (ma non esercizi anche piccoli, ma appartenenti alla grande distribuzione).

Ciò che rileva quindi non sono tanto le caratteristiche soggettive del beneficiario ed il mercato a cui questo si rivolge, quanto la *natura dell'attività*. In altri termini, non è rilevante la dimensione del soggetto o il ridotto ambito territoriale in cui esso opera (a causa, ad esempio, della sua dimensione); si deve invece aver riguardo alle caratteristiche dell'attività in cui è impegnato ed a come questa si colloca in generale sul mercato. L'attività del tassista è per sua natura di prossimità, in quanto sarebbe diseconomico per l'utente rivolgersi ad operatori di una località diversa da quella in cui è richiesto il servizio.

Nel settore manifatturiero, invece, difficilmente un aiuto non distorce – almeno potenzialmente – gli scambi; a differenza del settore dei servizi in cui tale circostanza si

⁴ Successive decisioni della Commissione hanno definito il concetto di impianti di interesse locale in questo settore.

può verificare. Si tratta in ogni caso di situazioni non frequenti ed è quindi consigliata prudenza nella valutazione.

Fin dal 1996 la Commissione ha ritenuto che gli **aiuti di piccola entità**, proprio perché piccoli, non sono in grado di falsare gli scambi tra Stati membri; e ciò a prescindere dalla dimensione del beneficiario o dalla loro finalità. *Essi non sono pertanto “aiuti di Stato”* ai sensi dell’art. 107, par. 1.

La traduzione in dati quantitativi del concetto di “piccolo importo” è cambiata nel tempo ed ha portato a quantificazioni diverse anche in funzione dell’attività interessata. L’argomento sarà sviluppato nel capitolo successivo; qui ci si limita ad anticipare che, non trattandosi di aiuti di Stato, gli aiuti “*de minimis*” non sono soggetti alla maggior parte dei vincoli cui sottostanno quegli aiuti.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

COME VALUTARE LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO			
Utilizzo di risorse pubbliche	<p>Generalmente sia la Camera di commercio che le sue Aziende speciali gestiscono risorse pubbliche. Nel caso di cofinanziamento anche con risorse private, perché queste non siano considerate pubbliche, non devono essere gestite da un soggetto pubblico.</p> <p>Il beneficio per le imprese deriva dall'utilizzo di risorse pubbliche?</p>	SI	NO
Vantaggio per delle imprese	I beneficiari finali – quelli che si avvantaggiano dall'aiuto – sono individuabili singolarmente?	SI	NO
	Sono soggetti che svolgono attività economica?	SI	NO
	Si tratta di una misura selettiva, nel senso che si rivolge solo a determinate imprese (sempre nel caso di una Camera di commercio)?	SI	NO
Distorsione della concorrenza	La misura riguarda attività in concorrenza sul mercato? (se si intende rispondere NO, motivare)	SI	NO
Incidenza sugli scambi tra Paesi membri	<p>L'intervento può influire sugli scambi tra Stati membri?</p> <p>N.B. Ciò si verifica quando la tipologia di attività cui appartiene il beneficiario si colloca in un mercato internazionale (se la risposta è no, giustificarlo)</p>	SI	NO
<p>SE HAI RISPOSTO SI A TUTTE LE DOMANDE SI TRATTA DI AIUTI DI STATO SE HAI DUBBI, APPROFONDISCI</p>			

2.3 Come gestire interventi che comportano aiuti di Stato

Le situazioni che impattano con la disciplina degli aiuti di Stato in cui può trovarsi una Camera di commercio sono essenzialmente due:

- ❑ quella legata alle sue partecipazioni (un ente fieristico, il mercato ortofrutticolo, la società di gestione di un aeroporto, un ente di formazione, ecc.);
- ❑ quella relativa più specificamente al sostegno diretto alle imprese.

Nel primo caso – che qui non si approfondisce – il problema non è tanto di gestire regimi di aiuto, quanto di evitare che gli impegni assunti contrastino con le regole della concorrenza. Le situazioni vanno naturalmente esaminate caso per caso. Si tenga tuttavia presente che il principio generale cui devono rifarsi gli Enti camerali è quello dell'*investitore privato*: l'assunzione di partecipazioni, la ricapitalizzazione di una società, un ripianamento perdite, o altre operazioni analoghe possono essere effettuate se un operatore privato, nelle stesse condizioni, lo farebbe. Un comportamento diverso contrasterebbe con la disciplina degli aiuti di Stato e sarebbe, in linea di principio, incompatibile con le regole europee della concorrenza⁵.

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, escludendo l'ipotesi – ormai residuale – di aiuti che richiedano la notifica preventiva, gli interventi camerali dovranno essere realizzati o in base ad un regolamento di esenzione per categoria, o in regime "*de minimis*".

Le notazioni che seguono riguardano le scelte che potranno effettuare le Camere di commercio per la gestione di misure di aiuto; di aiuti, cioè, già classificati come tali in base alle considerazioni svolte nel capitolo precedente.

Data l'ampiezza della materia, incompatibile con l'approccio schematico ed operativo di questo documento, non si scenderà nei dettagli delle diverse discipline, ma si forniranno strumenti di valutazione che consentano di individuare la metodologia possibile o preferibile nelle diverse circostanze e indicazioni precise in merito alle procedure ed a vincoli e condizioni di cui si dovrà tener conto nella costruzione delle misure di aiuto e nella loro gestione.

⁵ In questo caso non si porrebbero problemi di inefficacia dell'atto, in quanto non ci sarebbe nulla da registrare, bensì di compatibilità a livello europeo, con conseguenze che potrebbero derivare da un'eventuale indagine della Commissione.

2.3.1 “De minimis” o esenzione?

Escludendo l'ipotesi di aiuti ammissibili solo previa notifica preventiva alla Commissione europea, possono essere concessi aiuti alle imprese:

- o ricorrendo al regime “*de minimis*”,
- o riferendosi ad un regolamento di *esenzione per categoria*.

La scelta fra l'una o l'altra soluzione si baserà su elementi diversi, che vanno dai vincoli posti dalle regole europee alle scelte discrezionali di ogni amministrazione, spesso dettate da abitudini, pigrizia mentale o valutazioni di opportunità.

aiuti in “*de minimis*” possono essere concessi senza particolari limitazioni (nel rispetto, naturalmente, dei massimali pertinenti).

Un'eccezione rilevante riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione.

Non rientrano in questa categoria gli aiuti per la partecipazione ad una fiera internazionale o per attività di incoming. Inoltre, non possono essere concessi aiuti “*de minimis*” sotto forma di garanzie o di prestiti agevolati ad imprese “in difficoltà”.

In linea generale, è inevitabile ricorrere al regime “*de minimis*”:

- se si tratta di “aiuti al funzionamento”: aiuti, cioè, relativi, a spese correnti (in particolare, aiuti per liquidità potranno essere concessi solo con questa modalità);
- se gli aiuti si riferiscono ad attività già avviate al momento della presentazione della domanda;
- quando si tratta di agevolazioni non disciplinate espressamente da un regolamento di esenzione.

Si potranno concedere aiuti in esenzione nel rispetto di tutte le condizioni di carattere generale e relative allo specifico aiuto stabilite dal regolamento di riferimento.

In particolare:

- non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà (con riferimento alla definizione contenuta all'art. 2, punto 18 del regolamento 651/2014);
- la domanda di agevolazione deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività cui essa si riferisce;

- ❑ non si può subordinare l'ammissibilità, né la concessione all'esistenza di una sede legale o operativa sul territorio di competenza (né nazionale); la sede operativa potrà essere richiesta solo al momento della liquidazione;
- ❑ deve essere esclusa l'erogazione di aiuti in pendenza di una procedura di recupero di precedenti aiuti illegali e incompatibili (Clausola Deggendorf): considerati gli equivoci generati da questa condizione, si riporta di seguito una scheda riepilogativa.

LA CLAUSOLA DEGGENDORF

Che cos'è

La clausola cosiddetta Deggendorf deriva da una sentenza con cui la Corte di Giustizia Europea ha confermato una decisione della Commissione che subordinava la possibilità di erogare ad un'impresa (Textilwerke Deggendorf GmbH) nuovi aiuti – pure giudicati compatibili – alla restituzione di aiuti da essa precedentemente ricevuti, ma successivamente dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione stessa.

A quali tipi di aiuti si applica

La clausola opera in relazione a tutti gli aiuti concessi in esenzione o autorizzati sulla base di una notifica. Non deve essere invece prevista nel caso di aiuti “*de minimis*”.

Condizione di ammissibilità o clausola sospensiva?

La clausola non rappresenta una condizione di ammissibilità e dunque la verifica dell'esistenza di eventuali obblighi di restituzione non assolti non va effettuata né al momento della domanda, né in sede di concessione. Essa rappresenta una condizione sospensiva dell'erogazione degli aiuti. Nel caso di aiuti in più quote, la verifica – con le eventuali conseguenze – va effettuata ad ogni erogazione.

A chi e quando si applica

La condizione sospensiva non si applica semplicemente per il fatto che un regime di aiuto è stato giudicato incompatibile dalla Commissione e a tutte le imprese che ne sono state beneficiarie; essa si applica solo alle imprese che hanno ricevuto dall'amministrazione responsabile un'ingiunzione di recupero e non hanno ancora provveduto a restituire l'intero importo richiesto (o a versarlo in un conto corrente bloccato). Resta inteso che l'erogazione potrà (dovrà) avvenire non appena la pendenza sarà risolta.

Come deve essere formulata

La formula corretta è quella che si rileva dall'art. 1, par. 4 del Regolamento 651/2014. Essa può essere espressa come segue:

“Gli aiuti di cui al presente bando (o altro) non saranno erogati ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno”.

Quando è possibile ricorrere sia al “*de minimis*” che all'esenzione, la scelta fra l'una o l'altra modalità potrà essere dettata da ragioni diverse.

In linea generale, quando è possibile l'alternativa, sarebbe sempre preferibile ricorrere all'*esenzione*, per non erodere il massimale "*de minimis*" dell'impresa beneficiaria.

L'aiuto in esenzione, tuttavia, ha limiti di intensità che possono essere superati in "*de minimis*": se questa è l'intenzione della Camera di commercio, si dovrà ricorrere a tale modalità, oppure si potrà lasciare una possibilità di opzione all'interessato. La scelta del "*de minimis*" è comunque giustificata in caso di aiuti di piccolissima entità.

SINTESI DELLE CONDIZIONI APPLICABILI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI AIUTI	
Condizioni applicabili sia in regime <i>de minimis</i> che in esenzione	<ul style="list-style-type: none"> a) il beneficio deve essere quantificabile in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) b) devono essere verificate le condizioni di ammissibilità al momento della concessione c) si deve tener conto del cumulo con eventuali altri aiuti d) devono essere esclusi aiuti all'esportazione
Condizioni aggiuntive nel caso si opti per il <i>de minimis</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) deve essere individuato il regolamento di riferimento, in funzione dell'attività oggetto dell'aiuto b) deve essere individuato il beneficiario effettivo dell'agevolazione c) deve essere verificato se il beneficiario costituisca "impresa unica" con altre imprese d) nel caso di prestiti agevolati o di garanzie, devono essere escluse imprese in difficoltà e) in attesa dell'entrata a regime del RNA, il legale rappresentante del beneficiario deve rilasciare una dichiarazione attestante gli aiuti percepiti a titolo di "<i>de minimis</i>" nel triennio di riferimento
Condizioni aggiuntive nel caso si ricorra ad un regime in esenzione	<ul style="list-style-type: none"> a) deve essere individuato il regolamento di riferimento b) devono essere escluse le imprese in difficoltà c) deve essere garantito l'effetto di incentivazione d) deve essere previsto che non saranno erogati aiuti in pendenza di una procedura di recupero di precedenti aiuti illegali e incompatibili (Clausola Deggendorf)
Normativa specifica di riferimento per una misura in esenzione	Nel caso si faccia ricorso ad una misura in esenzione, oltre alle condizioni generali di cui ai punti precedenti, dovranno essere rispettate le condizioni specifiche stabilite dalle disposizioni del regolamento di riferimento che disciplinano la tipologia di aiuto che si intende regolamentare: investimenti, ricerca, risparmio energetico, finanziamento del rischio, formazione, occupazione, cultura, infrastrutture locali, ecc.

2.3.2 Regolamenti di riferimento e loro campo di applicazione

I regolamenti che disciplinano gli *aiuti “de minimis”*⁶ sono:

- Regolamento 1407/2013** (per tutti i settori di attività);
- Regolamento 1408/2013** (per il settore agricolo);
- Regolamento 717/2014** (per il settore *pesca e acquacoltura*).

Specularmente, gli *aiuti in esenzione*⁷ sono disciplinati da:

- Regolamento 651/2014** (modificato dal **Regolamento 1084/2017**)
- Regolamento 702/2014**;
- Regolamento 1388/2014**.

Anche se regole della politica agricola comune si applicano a tutti i prodotti elencati nell’Allegato I al Trattato, il quale contiene sia prodotti agricoli, sia prodotti della trasformazione di questi (lattiero-caseari, vino, ortofruttili trasformati, lavorazioni di carni, olio, ecc.), le regole degli aiuti di Stato distinguono *l’attività primaria* (la coltivazione dei campi), cui si applicano i regolamenti agricoli, dalla *trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*, che ricade nel regime generale.

⁶ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 ss.); Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 9 ss.); Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del 28.6.2014, p. 45 ss.); si tralascia, in quanto rilevante in questa sede solo ai fini della verifica del massimale, il Regolamento 360/2012 che disciplina in “de minimis” le compensazioni alle imprese incaricate di un SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale).

⁷ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014, p. 1 ss.); Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L 156 del 20.6.2016, p.1 ss.); Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 dell’1.7.2014, p. 1 ss.); Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 368 del 24.12.2014, p. 37 ss.).

Ai fini dell'applicazione di un regolamento o di un altro si deve dunque fare riferimento al settore nel quale rientra *l'attività agevolata*.

Si faccia attenzione: per settore di attività non si intende quello che rappresenta l'attività principale del beneficiario, o quello che risulta alla visura camerale: ciò che rileva è unicamente la spesa oggetto dell'aiuto.

Una stessa impresa potrà dunque beneficiare di aiuti ai sensi di un regolamento agricoltura e di un regolamento generale, se le spese ammissibili ricadono nel campo di applicazione in parte dell'uno, in parte dell'altro regolamento.

Se ad esempio un'azienda agricola che intende sviluppare l'attività enologica investe in macchinari per la raccolta automatica dell'uva e nella cantina di produzione del vino, per il primo investimento potrà beneficiare di aiuti ai sensi delle regole dell'agricoltura, per il secondo farà riferimento alle regole generali.

Rientrano invece nel campo di applicazione delle regole della pesca anche gli aiuti a favore dell'itticoltura, nonché quelli nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici.

Va inoltre precisato che non poche tipologie di aiuto disciplinate dal Regolamento 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria) si applicano anche all'attività agricola primaria ed al settore della pesca. In particolare, si applicano a entrambi questi settori le regole relative agli aiuti alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla formazione, all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; si applicano anche al settore agricolo gli aiuti in campo ambientale.

2.3.3 In quale momento vanno verificati i requisiti di ammissibilità

È assai diffusa l'abitudine, quando si stabiliscono le condizioni di ammissibilità ad una determinata agevolazione, di stabilire che tali requisiti debbano essere mantenuti – pena la revoca dell'aiuto – fino alla liquidazione a saldo, o alla rendicontazione o, in certi casi, fino a tre o cinque anni successivamente alla conclusione dell'investimento o dell'attività.

I requisiti di ammissibilità – che vengono evidenziati contestualmente alla domanda - devono essere posseduti al momento della concessione; si può richiedere che alcuni di essi siano mantenuti anche in momenti successivi, ma non lo si può pretendere per altri. Si potrà prevedere che sia mantenuta la sede⁸, o l'iscrizione alla Camera di

⁸ Quella operativa, non quella legale, che ogni impresa deve essere libera di stabilire ovunque preferisca sul territorio dell'Unione.

commercio, o che sia dimostrata la regolarità contributiva; ma non che sia conservata, ad esempio, la caratteristica di PMI⁹.

Quanto al rispetto del massimale “*de minimis*”, questo deve essere verificato esclusivamente con riferimento alla concessione: in sede di domanda l’impresa dovrà quindi impegnarsi a confermare i dati forniti o a comunicare eventuali variazioni.

2.3.4 Le regole sul cumulo

Le regole europee non stabiliscono un divieto di cumulo tra diversi aiuti. Tuttavia la somma di più aiuti non può superare le intensità o gli importi stabiliti dalle regole applicabili ad una determinata fattispecie. Rientra dunque nella discrezionalità di ogni amministrazione vietare o consentire il cumulo, compatibilmente con le regole europee.

Naturalmente un divieto posto da un’amministrazione su una misura di propria competenza si ripercuote anche sulla misura di un’altra amministrazione che lo autorizzi; in fase applicativa, anche quando non è escluso il cumulo, è dunque necessario verificare se eventuali aiuti cumulati siano stati concessi in base ad un regime che lo escludeva: nel caso, l’aiuto non potrà essere concesso. La verifica può essere effettuata mediante autocertificazione.

Va innanzi tutto sottolineato che si realizza cumulo quando più aiuti vertono sulla medesima spesa. È dunque errato, volendo vietare o limitare il cumulo, fare riferimento a concetti generici come progetto, attività, iniziativa; ci si deve sempre riferire agli stessi *costi ammissibili*.

Precisato questo, a meno che non si voglia disporre diversamente, il cumulo è in principio consentito a condizione che la somma di più aiuti non porti a superare l’intensità di aiuto massima prevista per quel tipo di aiuto dalle regole europee. In sintesi:

- a) gli aiuti con costi ammissibili individuabili sono cumulabili con altri aiuti di Stato, con riferimento agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità massima o dell’importo massimo ammissibili per quell’aiuto;
- b) gli aiuti senza costi ammissibili individuabili sono cumulabili:

⁹ Sarebbe una contraddizione con la natura stessa degli incentivi, che sono finalizzati alla crescita (anche dimensionale) delle imprese.

- con aiuti con costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima prevista per quella tipologia di aiuto;
- c) gli aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” per gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità massima prevista, in esenzione, per quella tipologia di aiuto;
- d) gli aiuti “*de minimis*” possono essere cumulati con altri aiuti “*de minimis*” fino al massimale stabilito da ogni regolamento “*de minimis*” di riferimento.

2.3.5 Gli adempimenti procedurali – I regimi “ombrello” di Unioncamere

Un aspetto che differenzia un regime “*de minimis*” da uno in esenzione è quello degli adempimenti procedurali. Mentre nel primo caso, non trattandosi formalmente di aiuti di Stato, non è richiesto alcun adempimento formale, un regime di aiuto in esenzione richiede la sua “comunicazione” alla Commissione europea mediante l’applicativo SANI2, per il quale occorre essere abilitati dall’amministratore nazionale. Per quanto riguarda il Sistema camerale, l’amministratore nazionale ha delegato Unioncamere ad abilitare a sua volta i diversi enti del sistema ad operare sulla piattaforma europea (individuando persone fisiche di riferimento).

Se dunque una Camera di commercio intende istituire un proprio regime – o concedere aiuti *ad hoc* – in esenzione, deve predisporre e adottare un testo (un regolamento, un bando, ..) che, oltre a fissare gli elementi qualificanti l’intervento (finalità, beneficiari, agevolazioni, procedure, ecc.), garantisca il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali stabilite dal regolamento europeo di riferimento.

Per alleggerire le Camere da questo onere gravoso e garantire il rispetto di regole non sempre facilmente traducibili, per chi non sia avvezzo a tali adempimenti, Unioncamere, fin dall’inizio degli anni 2000, ha adottato *regimi “ombrello”* ai quali ogni ente possa fare riferimento per mettere in atto proprie misure di aiuto, senza doversi cimentare – spesso per interventi di portata ridotta – negli adempimenti di cui si è detto, rischiando errori o omissioni che potrebbero ripercuotersi sull’ente e sulle imprese beneficiarie degli interventi camerali.

La stessa operazione è stata fatta da alcune Unioni regionali e dallo stesso MISE¹⁰; e questa procedura è espressamente richiesta dalla Commissione, ad esempio, per la notifica di un regime nazionale di aiuti agli aeroporti e alle compagnie aeree (settore nel quale tende a rifiutare notifiche effettuate da singole amministrazioni).

Ogni Camera che intenda adottare una propria misura di aiuto che ricada sotto l'ombrello del regime di Unioncamere, dovrà riprendere le condizioni in esso contenute, facendo esplicito riferimento alla comunicazione SANI e seguendo le istruzioni che sono state inviate assieme al regime adottato. Le stesse Camere dovranno inoltre tenere informata Unioncamere delle iniziative intraprese e relazionare annualmente circa gli aiuti concessi.

Attualmente sono operativi tre regimi ombrello:

- il recente regime in esenzione finalizzato all'adozione da parte delle Camere di bandi voucher digitali 4.0;
- il regime relativo agli aiuti alla formazione;
- il regime relativo agli aiuti nel settore agricolo (che fa riferimento tanto al Regolamento 702/2014 che al Regolamento 651/2014).

2.3.6 I regolamenti “de minimis” e il concetto di impresa unica

I regolamenti “*de minimis*” attualmente vigenti¹¹ hanno innovato rispetto al passato, prevedendo che il massimale triennale degli aiuti che possono essere concessi ad un singolo beneficiario venga calcolato non con riferimento al soggetto giuridico cui l'aiuto viene concesso, ma all'insieme dei soggetti che costituiscono quella che è stata definita “*impresa unica*”.

Questo concetto delimita l'insieme delle imprese, ubicate nello stesso Stato membro, legate da un rapporto di *controllo*. Tale rapporto è definito (all'art. 2, 2° comma di ogni regolamento) con riferimento ad alcuni dei criteri (ma non a tutti) utilizzati dalla definizione di PMI per stabilire la dimensione delle imprese.

In sintesi, costituiscono “*impresa unica*” le imprese delle quali:

¹⁰ Famosa fu la notifica di un regime di aiuto alla ricerca e sviluppo notificato alla Commissione Europea dall'allora Ministero delle attività produttive, per evitare altrettante notifiche da parte delle Regioni italiane; e grazie ad una notifica “ombrello” tutti i Confidi e tutte le amministrazioni possono utilizzare il metodo di calcolo per la determinazione dell'elemento di aiuto insito in una garanzia, autorizzato dalla Commissione ai fini dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia.

¹¹ Ad eccezione del Regolamento 360/2012, adottato prima che si facesse strada il concetto di “*impresa unica*”.

- a) una detiene la maggioranza dei diritti di voto dell'altra;
- b) una ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, direzione o sorveglianza dell'altra;
- c) una ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'altra in virtù di un contratto o di una clausola contenuta nello statuto della seconda;
- d) una, che sia azionista o socia dell'altra, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci della seconda, la maggioranza dei diritti di voto di questa.

Per una comparazione ed una visualizzazione grafica degli effetti dell'applicazione ad un gruppo societario delle definizioni di PMI e di impresa unica si veda la **Scheda n. 6**.

2.3.7 I massimali "de minimis"

Il concetto di piccola entità, che contraddistingue gli aiuti "*de minimis*", è stato declinato nel tempo in funzione del settore nel quale gli aiuti vengono concessi. Ogni regolamento stabilisce dunque dei *massimali* che non possono essere superati, da ogni impresa, nell'arco di *tre esercizi finanziari*.

A seconda dei regolamenti di riferimento, i massimali sono i seguenti:

- Regolamento 1407/2013 ("de minimis")*: **€ 200.000** (ridotto a **€ 100.000** in caso di trasporto merci su strada conto terzi);
- Regolamento 1408/2013 (agricoltura)*: **€ 15.000** (nel rispetto di un plafond nazionale);
- Regolamento 717/2014 (pesca)*: **€ 30.000** (sempre con un tetto nazionale);
- Regolamento 360/2012 ("de minimis SIEG")*: **€ 500.000**.

Come si è detto, il momento da prendere in considerazione ai fini dell'imputazione di un aiuto – e quindi anche della verifica della disponibilità residua – è la *data di concessione*; e ciò anche se l'aiuto sarà erogato in più quote, che saranno attualizzate a quella data.

Ai fini della verifica del massimale, si dovrà tener conto anche di vicende societarie quali fusioni, acquisizioni e scissioni. Gli aiuti "*de minimis*" seguono infatti le sorti dell'impresa per i due esercizi finanziari successivi a quello nel quale sono stati concessi. Se tuttavia un'impresa, per effetto di una fusione o di un'acquisizione,

superasse il massimale, non perderebbe il diritto agli aiuti già acquisiti, ma non potrebbe ottenerne altri finché non si liberasse il massimale complessivo.

Si è detto che la scelta del regolamento di riferimento non è fatta in funzione del soggetto beneficiario (settore di attività dell'impresa), bensì della spesa oggetto dell'agevolazione: se questa attiene all'attività agricola primaria, si applicherà il Regolamento 1408/2013; se riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, il Regolamento 1407/2013; se si riferisce all'acquisto di automezzi per trasporto merci conto terzi, si applicherà lo stesso ultimo regolamento, ma rispettando il tetto ridotto di 100.000 euro. E ciò a prescindere dalla natura del soggetto.

Di conseguenza, un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *"de minimis"*. In questo caso, per garantire il rispetto dei massimali, a ciascun aiuto si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *"de minimis"* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicabili.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 euro e di 200.000 euro; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 euro.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Pertanto, qualora l'ente concedente, in sede di concessione, verifici che l'agevolazione richiesta porti a superare il massimale, dovrà ridurre l'entità dell'aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Per verificare il rispetto dei massimali, in attesa che il Registro Nazionale sia definitivamente a regime, ogni impresa dovrà rilasciare idonea dichiarazione, per la quale si forniscono un modello nella **Scheda n. 7** e le istruzioni per la compilazione nella **Scheda n. 8**.

2.4 Schede tematiche

Le schede che seguono hanno la funzione di fornire indicazioni sintetiche sulle problematiche trattate. Esse non esimono, in sede applicativa, dalla valutazione delle specifiche circostanze di ogni caso.

Scheda n. 1 - Contributi alle associazioni di categoria

Accade sovente che le Camere di commercio ricevano richieste di contributi da parte di associazioni di categoria per la realizzazione di iniziative di vario genere. Ci si pone il problema di stabilire se o quando i contributi concessi costituiscano aiuti di Stato e come, eventualmente, devono essere gestiti.

Premesso che non è possibile stabilire regole ferree applicabili macchinalmente, si possono fornire alcune indicazioni che consentano di orientarsi nelle diverse circostanze che si possono presentare.

Aiuto all'Associazione

Va detto innanzi tutto che in linea di principio un'associazione di categoria, non rientra, in quanto tale, nella categoria delle imprese, non svolgendo generalmente attività economica. Contributi ad esse non dovrebbero pertanto porre problemi di aiuti di Stato a loro favore.

Ciò non toglie che, in determinate circostanze, anche un'associazione di categoria possa svolgere attività economica (ad esempio, in quanto organizzatrice di una manifestazione fieristica). Il fatto di acquisire gli spazi da un ente fieristico rivendendoli agli espositori e di essere in concorrenza in questa attività con altre manifestazioni, la pone sullo stesso piano di qualunque altro operatore economico. Un contributo camerale in queste circostanze rappresenta sicuramente un aiuto di Stato.

Se un'associazione di categoria svolge anche attività economica, per poter ottenere contributi camerali per l'attività non economica, dovrà tenere una *contabilità separata* o un *sistema di imputazione dei costi* che consenta di separare i due tipi di attività, e di escludere che un contributo a favore della seconda venga trasferito alla prima.

Aiuto indiretto alle imprese

In altri casi, il contributo camerale è finalizzato allo svolgimento di attività a favore delle imprese, associate o meno.

In questi casi si possono distinguere tre situazioni:

- a) le attività sovvenzionate si rivolgono ad una pluralità indeterminata di soggetti, per cui non è possibile individuare e quantificare un vantaggio a favore di singoli soggetti: si può escludere la presenza di aiuti di Stato;
- b) anche se le iniziative si rivolgono ad un'utenza determinata, la natura delle attività è tale da non comportare un vantaggio tangibile per le imprese. Si pensi, ad esempio, all'organizzazione di un convegno o di un seminario nel quale vengono illustrate opportunità per le imprese, o una nuova normativa fiscale, o ad eventi associativi. Anche in questo caso si può escludere, in linea di principio, la presenza di aiuti di Stato;
- c) il contributo si riferisce ad attività che comportano un'utilità diretta per determinate imprese: si pensi ad un corso di formazione rivolto ai loro dipendenti, alla partecipazione ad una manifestazione fieristica, con la messa a disposizione di spazi espositivi, ad iniziative promozionali di determinati prodotti, alla fornitura di servizi "di mercato" agli associati, ecc. Sono tutte situazioni che comportano aiuti di Stato a favore delle imprese che ne beneficiano.

Nell'ipotesi c), deve essere quantificato, in termini di equivalente sovvenzione, il vantaggio di cui beneficia ciascuna impresa, imputando ad ognuna di esse l'aiuto corrispondente.

Per quanto riguarda la gestione di questi aiuti nel RNA, spetteranno alla Camera gli adempimenti necessari, su indicazione dell'associazione cui è stato concesso il contributo.

Aiuto a società di servizi emanazione di associazioni

Se il contributo camerale è accordato ad organismi emanazione di un'associazione di categoria (costituiti generalmente nella forma di società di servizi), l'aiuto di Stato è sempre presunto.

L'attività svolta da tali soggetti (consulenza o assistenza in materia ambientale, di risparmio energetico, di certificazione di qualità, ecc.) ha normalmente natura economica e, anche se è generalmente rivolta unicamente alle imprese associate, è svolta in concorrenza sul mercato.

Inoltre, trattandosi di strutture in linea generale senza finalità lucrative (non sotto il profilo giuridico, ma da un punto di vista sostanziale), l'aiuto che ricevono può essere trasferito alle imprese che beneficiano dei loro servizi, sotto forma di una tariffazione

vantaggiosa (aumentando nel contempo la competitività sul mercato dei prestatori di servizi).

Anche in questo caso si possono individuare tre situazioni:

- a) il contributo ha come beneficiaria la struttura in quanto tale, senza una finalità specifica: l'aiuto sarà imputabile ad essa e, trattandosi di aiuto al funzionamento, non potrà che essere accordato in regime "*de minimis*";
- b) il contributo, anche se utilizzato dalla struttura, è destinato ad una specifica iniziativa: a seconda della tipologia di attività, potrà essere aiuto o meno e, qualora lo sia, si dovrà stabilire se ne sia beneficiaria la struttura stessa o coloro che partecipano all'iniziativa (si rinvia alle tre ipotesi indicate sopra);
- c) il contributo sarà trasferito interamente alle imprese, sotto forma di servizi agevolati: si ricade nell'ipotesi di cui alla lettera c) precedente.

Le organizzazioni di produttori

Un caso a parte è rappresentato dalle associazioni di produttori attive nel settore agricolo. Si tratta di soggetti il cui ruolo è previsto dalla Politica Agricola Comune, che svolgono attività a favore degli agricoltori, prestando loro servizi.

Il Piano di Sviluppo Rurale prevede aiuti alle imprese agricole sotto forma di servizi agevolati, che devono avere un valore non superiore a determinate soglie. In questo caso l'organizzazione svolge una funzione di tramite/prestatore di servizi, ma beneficiaria dell'aiuto "in natura" è l'impresa.

Quanto al rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, non si pongono particolari problemi, trattandosi di aiuti in esenzione (ai sensi del Regolamento 702/2014), che non devono superare, singolarmente, determinati importi in ESL, ma che non rilevano ai fini del massimale "*de minimis*".

Per quanto riguarda il Registro – anche se, come si è detto, beneficiarie degli aiuti sono le imprese agricole – una recente circolare del MIPAAF ha stabilito che gli aiuti per la tenuta dei libri genealogici vadano registrati come aiuti alle organizzazioni di produttori.

Scheda n. 2 - Contributi alle aggregazioni di imprese (consorzi, ATI, reti di imprese)

Un'operazione essenziale per una corretta gestione della problematica degli aiuti di Stato consiste nell'individuazione del beneficiario dell'agevolazione pubblica.

Ciò ai fini dell'imputazione e della quantificazione dell'aiuto in capo a ciascun soggetto (nel caso l'agevolazione vada ripartita tra più beneficiari), ma anche per stabilire:

- l'ammissibilità dell'agevolazione (se sono escluse determinate attività economiche o classi dimensionali di imprese);
- l'importo e l'intensità dell'aiuto (percentuali differenziate per localizzazione o dimensione);
- il rispetto dei massimali "*de minimis*".

Ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, beneficiario di un aiuto è il soggetto che ne ricava materialmente ed effettivamente un vantaggio, dovendosi prendere in considerazione anche le eventuali ricadute che esso può avere su imprese che non siano destinatarie dirette dell'intervento.

Un aiuto può infatti comportare un vantaggio diretto per il beneficiario formale ed uno indiretto per uno o più altri soggetti (in questo caso occorre quantificare il vantaggio di ciascuno) o essere interamente trasferito dal diretto percettore ad uno o più beneficiari finali.

La non coincidenza tra beneficiario formale e impresa che si avvantaggia dell'aiuto si riscontra in particolare nel caso di *aggregazioni di imprese*, quali consorzi, ATI o reti di imprese. Si tratta di soggetti giuridici che operano sul mercato in proprio e/o per conto delle imprese che ne fanno parte, dalle quali sono distinti. Per stabilire a chi debba essere imputato – ed in che misura – un eventuale aiuto, occorre innanzi tutto individuare chi ne sia beneficiario.

Nel caso dei consorzi, ad esempio, qualcuno distingue tra consorzi ad attività interna e consorzi ad attività esterna, ritenendo che questi ultimi svolgano attività economica in proprio e dunque siano i reali beneficiari degli aiuti loro accordati.

In generale è preferibile fare riferimento, più che a categorie giuridiche, a criteri di fatto: se il consorzio svolge attività sul mercato, assumendo in proprio il rischio d'impresa (o se lo fa in relazione alle attività oggetto dell'agevolazione pubblica), gli aiuti vanno imputati ad esso; se invece svolge essenzialmente un ruolo di coordinamento o di servizio agli associati, operando sul mercato – anche fornendo beni o prestando servizi – in nome e per conto delle imprese consorziate, gli aiuti vanno imputati, pro quota, a ciascuna impresa.

L'imputazione pro quota – e il discorso vale per tutte le forme di aggregazione – dovrà essere effettuata tenendo conto, come si è detto, del vantaggio che ne trae ciascun soggetto.

Se il finanziamento pubblico si riferisce, ad esempio, a costi generali dell'aggregazione (costi di costituzione o di gestione, spese amministrative, ecc.), dovrà essere ripartito in parti uguali tra i partner, o, se del caso, in proporzione al peso di ciascuno di essi nell'aggregazione.

Se invece riguarda determinate iniziative alle quali partecipano solo alcuni dei soci e/o la partecipazione è differenziata,¹² l'aiuto va ripartito in proporzione al vantaggio percepito da ciascuno (lo sconto sulla quota di partecipazione).

Quanto alle reti di imprese, nella configurazione originaria esse non erano dotate di una propria soggettività giuridica e non si poneva quindi il problema dell'imputabilità alla rete di aiuti. Anzi, la stessa legge disponeva che gli aiuti concessi alla rete, anche nell'ipotesi in cui fossero erogati formalmente all'impresa capofila, dovessero essere ripartiti pro quota fra le imprese aderenti.

Le successive modifiche della disciplina civilistica del contratto di rete hanno invece previsto espressamente la possibilità, a determinate condizioni e solo su base opzionale, di stipulare contratti attraverso i quali la rete acquisisca soggettività giuridica configurandosi come "rete-soggetto", a fronte del modello contrattuale puro denominato "rete-contratto".

Sotto il profilo civilistico, la rete-soggetto (dotata di fondo patrimoniale comune, di un organo di gestione comune e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese) si pone dunque come un'organizzazione distinta dalle imprese che la costituiscono, un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici in grado di esprimere una propria forza economica.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, oltre a intervenire su diversi aspetti correlati alla soggettività giuridica, ha chiarito che, per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, questi debbano essere considerati di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Nel caso dunque di "reti soggetto", l'aiuto potrà – o dovrà – essere imputato alla rete e non ai singoli suoi membri; sempre che non siano questi a beneficiarne direttamente.

¹² Ad esempio acquisendo uno spazio espositivo frazionato in lotti di diverse dimensioni, sui cui costi l'agevolazione incide dunque in misura diversa.

Ai fini dell'imputazione di un aiuto "*de minimis*", sarà dunque necessario individuare il beneficiario effettivo o più beneficiari, secondo i criteri sopra indicati, quantificando per ciascuno l'importo ad esso attribuito.

Scheda n. 3 - Formazione, informazione, sensibilizzazione, partecipazione ad agenzie formative

Gli enti del Sistema camerale sono frequentemente impegnati, con modalità diverse, in attività riconducibili genericamente al campo della formazione. Per stabilire se l'intervento camerale costituisca aiuto di Stato e, nel caso, come gestirlo, occorre tener conto degli elementi che vengono qui sommariamente richiamati.

Distinzione fra formazione e informazione

Una prima valutazione riguarda la natura dell'attività. Il fatto che le regole degli aiuti di Stato non forniscano una definizione di formazione non significa che, ai fini della loro applicazione, non si possa distinguere fra attività diverse riconducibili genericamente a tale concetto, ma non tutte disciplinate dalle regole di concorrenza. Ai fini che ci interessano, si possono individuare tre fattispecie:

- a) attività di formazione professionale fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica;
- b) attività di formazione professionale fornita a persone riconducibili ad imprese, ivi compresi i liberi professionisti, non riconducibile al sistema dell'istruzione pubblica;
- c) attività di informazione, divulgazione, sensibilizzazione, a prescindere da chi ne siano i destinatari.

Solo il finanziamento dell'attività di cui alla lettera b) può costituire aiuto di Stato; e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di iniziative organizzate direttamente dall'ente camerale o da altri.

L'organizzazione o il supporto a seminari, convegni, dibattiti, anche in materie di interesse per le imprese (la nuova disciplina dell'IVA, le opportunità dei fondi europei, la certificazione di qualità, ecc.) generalmente non rientra nel concetto di formazione e il suo finanziamento non costituisce pertanto aiuto di Stato.

Pur non essendoci un criterio che possa distinguere oggettivamente una tipologia di attività dall'altra, si può ritenere che solo se i potenziali utenti (imprese o professionisti) sarebbero verosimilmente disposti a partecipare all'attività proposta pagandone il costo (che non sia semplicemente una quota di iscrizione simbolica), il finanziamento di quell'attività sia rilevante ai fini della disciplina della concorrenza.

Formazione dell'individuo o supporto alle imprese

I partecipanti ad un'attività formativa – di qualsiasi tipo – sono evidentemente persone. Queste possono partecipare sia a titolo personale che in qualità di dipendenti di un'impresa: nel primo caso il finanziamento dell'iniziativa non costituisce aiuto di Stato, mentre lo è nel secondo.

A tal proposito va precisato che:

- a) rientrano tra i dipendenti anche i dirigenti ed i titolari dell'impresa;
- b) è formazione rivolta ad un'impresa anche quella che ha come destinatari professionisti;
- c) non è riferibile all'impresa la formazione di cui usufruisce il dipendente che partecipa all'attività per proprio interesse, al di fuori dell'orario di lavoro.

Tirocini – Alternanza scuola-lavoro

Gli interventi camerali possono a volte consistere in contributi volti a ridurre gli oneri per le imprese che:

- attivano tirocini formativi e di orientamento;
- ospitano studenti nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro.

Il Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020 esclude la presenza di aiuti di Stato nel finanziamento dei tirocini, in considerazione: del “carattere formativo dell'istituto”; della “natura sociale dell'indennità” (al pari di un ammortizzatore sociale); del valore economico irrisorio dell'indennità (assimilabile più ad un rimborso spese che ad un reddito da lavoro); del fatto che i tirocinanti mantengono lo status di disoccupati.

Tuttavia, la legge dispone che al tirocinante debba essere corrisposta un'indennità da parte del soggetto ospitante; pertanto il rimborso, da parte di una Camera di Commercio, di un costo che la legge imputa all'impresa che lo ospita deve essere considerato aiuto di Stato.

Quanto all'*alternanza scuola-lavoro*, i contributi (solitamente sotto forma di voucher) che molte Camere di Commercio riconoscono alle imprese che accettano di ospitare degli studenti non costituiscono aiuti di Stato.

Si tratta infatti di una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; le imprese che ricevono l'indennità non godono di nessun vantaggio competitivo, in quanto il voucher costituisce tutt'al più un risarcimento per i costi che esse dovranno sostenere per assistere lo studente, senza ricavarne alcuna utilità.

Come gestire eventuali aiuti

Qualora l'intervento camerale per attività formative costituisca aiuto di Stato, questo potrà essere accordato o ricorrendo al regime "*de minimis*", o in esenzione, ai sensi del Regolamento 651/2014.

Mentre nel primo caso non ci sono sostanzialmente limiti alla possibilità di intervento, qualora si voglia ricorrere all'esenzione, si dovranno rispettare alcune condizioni così sintetizzabili:

- ❑ la domanda di sostegno camerale dovrà essere presentata dal beneficiario prima dell'avvio dell'attività formativa;
- ❑ l'aiuto pubblico non potrà superare il 60% dei costi della formazione, nel caso di medie imprese; il 70% nel caso di piccole imprese;
- ❑ non possono essere concessi aiuti per la cosiddetta formazione obbligatoria (cioè la formazione necessaria ai sensi di legge per acquisire competenze spendibili sul mercato, alla quale le imprese devono sottoporre i loro dipendenti per svolgere determinate mansioni).

Come si è detto in precedenza, Unioncamere ha predisposto e comunicato alla Commissione Europea un regime apposito in base al quale ogni ente del Sistema camerale può riferirsi per propri regimi di aiuto nel campo della formazione.

Come quantificare i costi della formazione

Quando l'aiuto alla formazione viene concesso sotto forma di servizio gratuito o agevolato, il suo importo deve essere quantificato in valore assoluto (in particolare nel caso si ricorra al "*de minimis*") ed in percentuale sui costi ammissibili (in ogni caso, ai fini dell'applicazione eventuale delle regole sul cumulo).

Se l'attività formativa è organizzata dall'ente camerale, per stabilire l'aiuto imputabile a ciascun beneficiario si dovranno quantificare i costi globali (che terranno conto non

solo dei costi esterni, ma anche di quelli figurativi sostenuti direttamente dall'ente), che saranno poi suddivisi, *pro quota*, fra i partecipanti.

Non sempre risulta equo dividere semplicemente i costi per il numero di partecipanti. Una modalità corretta consiste nell'agire come farebbe un operatore di mercato, stabilendo *a priori* una quota di partecipazione e dividendo i costi effettivi per un numero di partecipanti corrispondente a quello che garantirebbe quanto meno il pareggio. Ciò in quanto l'aiuto – in particolare nel caso del “*de minimis*” – deve essere quantificato e comunicato al beneficiario al momento della concessione.

Partecipazioni in agenzie formative

Alcune Camere di commercio hanno creato – sotto forma di Aziende speciali – vere e proprie *agenzie formative*, o partecipano, in quanto socie, al capitale di strutture di questo tipo. In questi casi, il finanziamento della struttura da parte della Camera, per non comportare aiuti di Stato, deve avvenire nell'ottica del mercato.

Ciò non esclude che si possano anche coprire spese di funzionamento o ripianare perdite, se si tratta di operazioni giustificabili nell'ottica dell'investitore privato. E non esclude nemmeno che all'ente possano essere commissionate dalla Camera attività non di mercato, rientranti nelle competenze di questa: in tal caso, per garantire che il finanziamento dell'attività commissionata non comporti un aiuto per l'attività di mercato dell'ente, dovrà essere prevista una contabilità separata o un sistema di imputazione dei costi.

Scheda n. 4 - Iniziative promozionali e pubblicitarie, contributi a manifestazioni ed eventi

Le Camere di commercio concedono frequentemente contributi per la realizzazione di iniziative promozionali o per l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi di diversa natura. Tali interventi sono soggetti ad alcune limitazioni e possono essere rilevanti sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato.

Iniziative promozionali e pubblicitarie

Il finanziamento pubblico di iniziative promozionali e pubblicitarie, oltre a rispettare le regole della concorrenza, deve essere compatibile con i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che vietano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative degli scambi tra Paesi membri.

Sotto il secondo profilo infatti, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, non sono ammissibili *“misure che incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali”* attraverso campagne organizzate o finanziate dai poteri pubblici.

Ciò non toglie che possano essere organizzate campagne che evidenzino le caratteristiche particolari dei prodotti, anche se si tratta di prodotti tipici di una determinata zona, sempre che non abbiano carattere comparativo rispetto a prodotti di altra provenienza o addirittura screditino questi ultimi agli occhi dei consumatori (pubblicità negativa).

In sostanza, sono compatibili le campagne pubblicitarie neutre finalizzate ad informare i consumatori e fornire loro indicazioni obiettive che li orientino nelle loro scelte. Ciò vale tanto per i prodotti alimentari che per l'offerta turistica.

Quanto alla rilevanza della disciplina degli aiuti di Stato, si deve distinguere tra iniziative promozionali di carattere generale – impostate nel rispetto dei principi appena indicati – ed iniziative che pubblicizzano specifici prodotti, imprese o attività economiche: le prime, non comportando un vantaggio quantificabile per determinate imprese, non implicano aiuti di Stato; le seconde, se finanziate con risorse pubbliche, sono soggette alla disciplina della concorrenza.

Per fare un esempio, il finanziamento o la realizzazione di un portale che valorizzi le produzioni di una determinata regione o i suoi pregi sotto il profilo ambientale, paesaggistico, culturale o della varietà dell'offerta turistica, non comporta aiuti di Stato. Se invece, oltre alla presentazione dell'offerta in termini generali, venisse data la possibilità ai singoli operatori di proporre i propri prodotti o servizi, con la possibilità di

effettuare prenotazioni o acquisti, sarebbe indiscutibile il vantaggio per le imprese direttamente coinvolte e dunque la natura di aiuto di Stato del contributo pubblico.

In casi di questo genere, si dovrebbe quantificare il vantaggio per ciascun beneficiario – in termini, ad esempio, di costi sostenuti dall’ente per l’inserimento delle funzioni riferite specificamente ad esso – ed imputare ad ogni impresa l’aiuto corrispondente. Trattandosi di “aiuti al funzionamento”, tale aiuto potrebbe essere accordato unicamente in regime “*de minimis*”.

La sponsorizzazione di manifestazioni locali

È generalmente estraneo alla disciplina degli aiuti di Stato il sostegno pubblico a tutte le iniziative che, valorizzando tradizioni culturali, alimentari, o altro, si possano tradurre in una generica promozione di un determinato territorio o località (fiere e mercati, feste di primavera, del vino o della birra, manifestazioni carnevalesche, palii e giostre, la strada in festa, ecc.). Ugualmente, non è rilevante il fatto che nell’ambito della manifestazione alcune imprese (gli ambulanti che si spostano da una manifestazione all’altra, o gli operatori della zona) ne traggano un vantaggio.

Potrebbero porsi problemi aiuti di Stato se si trattasse di manifestazioni organizzate per fini commerciali degli stessi organizzatori.

In altre parole, se l’evento è promosso dal Comune, dalla Comunità montana, dalla Pro loco, dall’associazione degli artigiani o degli agricoltori, che lo fanno nell’interesse della collettività (o anche degli associati), non ci sarebbero problemi.

Se invece si trattasse di un evento organizzato da un soggetto e finalizzato, attraverso la vendita degli spazi e/o dei biglietti d’ingresso, l’acquisizione di sponsorizzazioni, ecc., il suo finanziamento costituirebbe, in linea di principio, aiuto a tale soggetto.

La sponsorizzazione di manifestazioni culturali o sportive

I contributi a manifestazioni culturali (mostre, esposizioni, concorsi) o sportive, che non rientrino nella generica promozione di un territorio (si veda punto precedente), sono aiuti di Stato solo se le attività oggetto di tali contributi sono qualificabili attività economica ed inoltre il loro finanziamento falsi gli scambi tra Stati membri.

In particolare in campo culturale, la Commissione europea ha ammesso che il fatto che sia previsto il pagamento di un biglietto non significa che si tratti di un’attività economica, se questo non copre che una parte dei costi del servizio. Ciò accade

normalmente, tranne nei casi limitati in cui la manifestazione abbia chiari intenti commerciali.

Quanto all'incidenza sugli scambi, perché ciò si realizzi, occorre che la manifestazione sposti flussi consistenti di visitatori o di spettatori da uno Stato all'altro. Non è sufficiente la presenza di stranieri, ma occorre che questi si spostino in funzione dell'evento.

Qualora si ritenga che il finanziamento pubblico costituisca aiuto di Stato, esso potrà essere accordato in "de minimis" o nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento 651/2014, previa comunicazione di un regime – o del singolo aiuto – alla Commissione europea.

Scheda n. 5 - Interventi attraverso i Consorzi fidi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi)

Gli interventi delle Camere di commercio a favore dei *Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi)* possono avere diverse finalità ed assumere varie forme:

- abbattere il costo del denaro per le imprese;
- integrare il fondo rischi per ampliare l'operatività del Confidi;
- patrimonializzare o capitalizzare il Confidi stesso.

Nel primo caso il Confidi funge da mero gestore di risorse pubbliche, che vengono trasferite alle imprese sotto forma di riduzione del tasso d'interesse bancario sui mutui garantiti dal Confidi stesso. La Camera può scegliere se gestire direttamente la concessione dell'aiuto o delegare a ciò il Confidi.

L'aiuto potrà essere concesso in "*de minimis*" o in esenzione: se l'abbattimento tassi riguarda un mutuo per liquidità, il ricorso al "*de minimis*" è inevitabile; se invece riguarda attività specifiche (investimenti, ricerca, interventi di tipo ambientale o finalizzati al risparmio energetico, investimenti nelle aziende agricole, ecc.) con spese ammissibili determinabili, si potrà concedere l'aiuto anche in esenzione, ai sensi del Regolamento specifico applicabile di caso in caso.

Per quanto riguarda l'integrazione del fondo rischi, la prassi decisionale della Commissione è costante nel riconoscere che non costituisce aiuto di Stato a favore del Confidi a condizione che le risorse trasferite vengano utilizzate unicamente per la concessione di garanzie e "*non potranno servire alla copertura delle spese dei confidi*". Su questa condizione la Commissione ha particolarmente insistito in occasione della notifica alla Commissione europea, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, dell'art. 1, comma 54 della Legge di Stabilità 2014.

Si ricorda che tale disposizione aveva la finalità di "*attivare misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva*": si trattava dunque di modalità diverse dall'integrazione dei fondi rischi. Sul punto, in sede di notifica, la Commissione è stata irremovibile, chiudendo di fatto la porta – salvo ulteriore notifica – a qualsiasi ipotesi di patrimonializzazione o capitalizzazione dei Confidi.

Tornando all'integrazione del fondo rischi, se il vantaggio viene trasferito interamente ai beneficiari finali, (le imprese garantite) – è ad essi che deve essere imputato l'aiuto eventuale.

In effetti, l'aiuto si verifica solo se la garanzia viene accordata a condizioni non "di mercato": in tal caso l'aiuto sarà quantificato come differenza tra il premio di mercato e quello (più basso) che l'impresa dovrà effettivamente corrispondere. Il premio di mercato sarà determinato utilizzando il metodo di calcolo dell'aiuto sotto forma di garanzia, autorizzato dalla Commissione all'Italia ai fini dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia.

Quanto alla patrimonializzazione dei Confidi, alcune Camere di commercio ed alcune Regioni hanno intrapreso azioni volte a raggiungere il risultato, ritenendo di aggirare il problema con metodologie diverse, che hanno un elemento in comune: la concessione di un *voucher* alle imprese (in regime "*de minimis*") vincolato all'acquisizione di quote di un Confidi, diventandone socie o aumentando la quota già detenuta.

Un'operazione di questo tipo presenta evidenti rischi, apparendo come fonte di "aiuti indiretti" ai Confidi. Si potrebbe sostenere la compatibilità di tale tipo di aiuto alle imprese a due condizioni:

- che l'impresa beneficiaria abbia totale libertà di scelta del soggetto del quale sottoscrivere quote di capitale, senza limitazioni territoriali;
- che esista un rapporto di proporzionalità tra entità delle quote sociali detenute dall'impresa e possibilità per essa di ottenere garanzie da parte del soggetto prescelto.

Diversamente sarebbe difficile sostenere che non si tratta di aiuto indiretto al Confidi.

Scheda n. 6 - Le definizioni di PMI e di “impresa unica”: una comparazione

I criteri utilizzati per determinare il perimetro di una “impresa unica” sono estrapolati dalla definizione di “piccola e media impresa” (PMI), prendendo in considerazione di questa solo una parte dei parametri che individuano un rapporto di collegamento.

Per stabilire la dimensione di un’impresa si deve tener conto sia dei rapporti di **associazione**, sia dei rapporti di **collegamento**.

L’“associazione” si realizza quando un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Si ha invece “collegamento” quando un’impresa controlla (o è controllata), direttamente o indirettamente, un’altra impresa, detenendone la maggioranza delle quote o dei diritti di voto o esercitando comunque un potere di controllo su di essa, nelle forme espressamente individuate dalla definizione riportata come Allegato I al Regolamento 651/2014, a cui si rimanda.

Per stabilire i confini di un’impresa unica si utilizzano solo alcuni dei criteri che denotano un rapporto di collegamento: in particolare, non viene preso in considerazione il controllo attraverso persone fisiche, né il fatto che uno o più enti pubblici detengano, a titolo individuale o congiuntamente, il 25% (o più) del suo capitale o dei suoi diritti di voto (si veda l’art. 2, 2° comma dei diversi regolamenti “*de minimis*”).

Inoltre, i rapporti di controllo vengono presi in considerazione solo all’interno di uno stesso Stato membro. Ciò significa, ad esempio, che se un’impresa ubicata in Austria controlla un’impresa ubicata in Italia, tale rapporto di collegamento non viene preso in considerazione; così come non produce effetti, nemmeno per le due imprese controllate (nel senso che restano imprese singole) il fatto che la stessa impresa austriaca controlli due imprese italiane.

Le simulazioni seguenti, che prendono in considerazione un ipotetico gruppo economico composto da una pluralità di imprese legate tra loro da rapporti di diverso tipo, hanno lo scopo di evidenziare:

- a) come, nell’ambito dello stesso gruppo, le imprese da prendere in considerazione ai fini della determinazione della dimensione sono diverse a seconda di chi sia quella beneficiaria di aiuti;


- b) come nell'ambito del gruppo possano presentarsi sia imprese uniche che singole, ma in ogni caso il quadro si presenti statico: non sia cioè rilevante chi sia l'impresa beneficiaria.

Applicazione della definizione di PMI

Come si è detto, la dimensione di un'impresa viene determinata tenendo conto, in diversa misura, dei dati dimensionali (addetti, fatturato e totale di bilancio) delle imprese ad essa associate o collegate.

Il calcolo dei parametri si effettua sommando ai dati relativi all'impresa di cui si deve stabilire la dimensione, i dati delle imprese ad essa associate (immediatamente a monte o a valle), in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione.


Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata dell'impresa di cui si deve determinare la dimensione, ai dati dell'impresa stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese collegate direttamente o indirettamente ad essa e per ciascuna impresa collegata ai dati di questa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate immediatamente a monte e a valle, secondo lo stesso metodo di cui al medesimo paragrafo.




In pratica, ai dati dell'impresa **A** dovranno essere sommati per il 30% i dati delle imprese associate immediatamente a monte e a valle (**B** e **D**) e inoltre (sempre al 30%) quelli dell'impresa **C** collegata a **B** (ma non quelli dell'impresa **E** associata a **D**); dovranno inoltre essere sommati interamente i dati delle imprese controllate direttamente o indirettamente **M**, **N** ed **O** e per il 28% quelli di **P** (associata ad **M**); al 100% dovranno poi essere sommati i dati dell'impresa controllante **F**, che a sua volta aggregherà, per il 25%, i dati dell' associata **I** (ma non quelli dell'associata di questa **L**, né della controllata di quest'ultima **S**) e per il 30% quelli dell'associata **G** (ma non di quelli di **Q**, **R** ed **H**).

Se l'impresa di cui determinare la dimensione fosse un'altra, diverso sarebbe il risultato. Se, ad esempio, si dovesse stabilire la dimensione dell'impresa **M**, sarebbero rilevanti (seppure in proporzioni leggermente diverse) i dati di tutte le imprese prese in considerazione nel caso di **A**, tranne l'impresa **C** (in quanto collegata ad un'impresa associata ad una collegata ad **M**).

Se invece si fosse interessati all'impresa **C** (grafico successivo), si dovrebbero considerare solo i dati delle imprese **B** (ad essa collegata) ed **A** (associata alla collegata).




Diverso ancora sarebbe il risultato se l'impresa di cui determinare la dimensione fosse la **B**, in quanto, oltre a C (collegata), si dovrebbero considerare A (associata) e tutte le collegate direttamente o indirettamente a questa: F, M, N, O.



Individuazione delle imprese uniche nell'ambito del gruppo

Se si ragiona in termini di “**impresa unica**”, il quadro si presenta come nel grafico seguente, dove le imprese che costituiscono fra loro una “impresa unica” sono racchiuse entro le linee curve, mentre le caselle al di fuori di tali linee indicano imprese che restano singole.



In questo caso è irrilevante quale impresa si prenda in considerazione, venendo in rilievo unicamente rapporti di controllo, la situazione è statica.

L'ipotesi descritta prescinde dall'ubicazione delle imprese (o meglio, si basa sull'assunto che tutte appartengano ad un unico Stato membro). Se invece le imprese fossero localizzate in paesi diversi, il quadro cambierebbe: se, ad esempio, l'impresa M fosse ubicata in Austria e le altre in Italia, l'impresa unica costituita da A, F, M, N, O si scinderebbe in due imprese uniche costituite, rispettivamente, da A ed F e da N e O.

Scheda n. 7 - Dichiarazione "de minimis"

DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto/a nato/a
il residente a
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
con sede in Via

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 717/2014
- Regolamento n. 1408/2013

DICHIARA

A) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____

B) che l'impresa rappresentata:

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....

C) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,

non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

D) che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati

oppure

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

Impresa beneficiaria ¹³	Regolamento comunitario	Data concessione	Normativa di riferimento	Ente concedente ¹⁴	Importo dell'aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo ¹⁵
.....
.....
.....
.....
.....

E) degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi¹⁶ (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi):

Nessuno

oppure

I seguenti aiuti:

Impresa beneficiaria	Regolamento comunitario	Data concessione	Normativa di riferimento	Ente concedente ¹⁷	Importo in ESL
.....
.....
.....
.....
.....

¹³ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso in cui gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

¹⁴ Si intende l'ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

¹⁵ Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.

¹⁶ Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi.

¹⁷ Si intende l'ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

F) che l'impresa rappresentata, con riferimento agli stessi costi ammissibili

non ha beneficiato di altri aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione:

ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione:

Ente concedente	Misura di aiuto (bando, regolamento)	Provvedimento di concessione	Riferimento al regolamento di esenzione*	Importo dell'aiuto (in ESL)	Intensità dell'aiuto
.....%
.....%
.....%

* Indicare l'articolo del regolamento che costituisce la base giuridica comunitaria dell'aiuto

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, avendo ricevuto l'apposita informativa di cui all'art. 13 e 14 di detto Regolamento*, autorizza l'amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

* Al firmatario è dovuta l'informativa prevista dal Regolamento UE n. 679/2016.

Scheda n. 8 – Dichiarazione “de minimis”. Istruzioni per la compilazione

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. L’amministrazione potrà ridurre l’importo dell’aiuto per consentire il rispetto del massimale.

Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione, la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla data di concessione.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento si riferisca.

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato l’importo definitivamente percepito dall’impresa.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 euro in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola;
- 100.000 euro nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti a quell’attività; qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità

separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 euro;

- ❑ 15.000 euro per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria);
- ❑ 30.000 euro per gli aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;
- ❑ 500.000 euro nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che questo non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Se l'impresa richiedente costituisce "impresa unica" con altre imprese che hanno esercizi finanziari non coincidenti, tutte le dichiarazioni dovranno prendere come periodo di riferimento l'esercizio finanziario dell'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario ai fini del rispetto del massimale – "Il concetto di impresa unica"

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Si riporta il testo dell'art. 2, par. 2 dei diversi regolamenti "*de minimis*", indica le relazioni che danno luogo ad una "impresa unica".

Art. 2, par. 2 Reg. n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014

Ai fini del presente regolamento, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di *fusioni* o *acquisizioni*, tutti gli aiuti "*de minimis*" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di *scissione* di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna "erogato a saldo" – l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro E) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Regole sul cumulo

La sezione F della dichiarazione ha lo scopo di verificare il rispetto delle regole sul cumulo di più aiuti. Si ha cumulo se il beneficiario riceve più agevolazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili. Nel caso di aiuti "de minimis", il problema si pone qualora il beneficiario riceva, sugli stessi costi, anche aiuti in base ad un regime in esenzione: se un aiuto "de minimis" si cumula con uno o più aiuti in esenzione, l'aiuto cumulato non può superare l'intensità massima stabilita per quel costo dal regolamento di esenzione applicabile.

Nel quadro riportato nella sezione F vanno dunque riportati eventuali aiuti ottenuti per gli stessi costi per i quali viene richiesto l'aiuto "de minimis", indicando l'importo degli aiuti medesimi (in equivalente sovvenzione) e l'intensità rispetto alla spesa ammissibile.

SEZIONE 3: APPROFONDIMENTI A CURA DEGLI ENTI CAMERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO


3.1. Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato: i flussi ¹⁸

L'introduzione del Registro Nazionale Aiuti, con la logica della verifica propedeutica alla concessione, modifica di fatto anche l'iter dei procedimenti amministrativi e gli adempimenti connessi nella gestione dei bandi di incentivazione. Questo significa che tutti gli atti di concessione, variazione, conclusione e rendicontazione dovranno essere emessi successivamente alla comunicazione nel RNA dei beneficiari e a seguito dell'attribuzione dei codice **COR**.

Gli atti di concessione, pertanto, dovranno essere pubblicati entro e non oltre il 20° giorno successivo alla comunicazione nel RNA.

Altro adempimento importante ed essenziale per completare la comunicazione nel RNA è il **CUP** (Codice Unico di Progetto), che dovrà essere richiesto prima dell'atto di concessione e della richiesta dei COR.


Per ciò che concerne le modifiche di importo (inferiori alla quota concessa), le variazioni relative ai beneficiari, revoche e rinunce vale sempre la stessa regola: gli atti conseguenti dovranno essere emessi esclusivamente dopo aver comunicato le variazioni nel RNA e a seguito dell'attribuzione di un codice di variazione correlato al codice COR, denominato **COVAR**.



¹⁸ Il presente paragrafo è stato curato dalla Dr.ssa Chiara Botta - Funzione semplificazione e sviluppo servizi associati, Unioncamere Lombardia.

Nuovo iter amministrativo - Prima di emettere l'atto di concessione:

- ⇒ Registrare l'aiuto: trasferimento dei dati dei beneficiari, in questa fase viene inoltre richiesto di valorizzare la data prevista di concessione che in caso di aiuti De Minimis sarà la data rispetto alla quale vengono effettuate le verifiche previste dal regolamento del bando. In fase di conferma la data di **concessione può essere solo successiva alla data prevista.**
- ⇒ In caso di esito positivo verrà attribuito il codice **COR: entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'aiuto** occorrerà entrare nella sezione "Conferma/Annulla" e confermare. Con tale conferma l'aiuto verrà valorizzato nella sezione trasparenza dell'aiuto.
- ⇒ Nel caso l'aiuto non venga confermato **entro 20 giorni** dalla registrazione passerà nello stato annullato.
- ⇒ **La data di concessione indicata in fase di conferma non può essere precedente alla data prevista in fase di compilazione della richiesta di registrazione di aiuto (data rispetto alla quale vengono effettuati i calcoli del concedibile).**
- ⇒ In caso di esito negativo la richiesta verrà rifiutata.



Nuovo Iter amministrativo - Prima di emettere l'atto di liquidazione

- ⇒ Registrare l'aiuto: trasferimento dei dati dell'atto di liquidazione, in questa fase viene inoltre richiesto di valorizzare la data ipotetica prevista del provvedimento. Il provvedimento di liquidazione potrà **essere solo successivo alla data prevista**.
- ⇒ In caso di esito positivo verrà attribuito il codice **COVAR: entro 20 giorni** occorrerà entrare nella sezione "Conferma/Annulla" e confermare definitivamente. Con tale conferma l'aiuto verrà valorizzato nella sezione trasparenza dell'aiuto.
- ⇒ Nel caso l'aiuto non venga confermato **entro 20 giorni** dalla registrazione passerà nello stato "annullato".

3.2 L'imposta di bollo¹⁹

La redazione dei bandi di gara ha talvolta sollevato dubbi in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle istanze di partecipazione da parte delle imprese. Sulla questione si sono anche registrati comportamenti difformi tra le Camere, probabilmente alimentati dal confronto con analoghi bandi emessi da altri Enti, come Regioni o Comuni che, in effetti, prevedono la presentazione dell'istanza con marca da bollo.

Un chiarimento determinante viene però fornito dalla fonte normativa di riferimento, il D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo).

L'art. 3 dell'Allegato A, infatti, prescrive che siano soggetti all'imposta *"Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

La corretta interpretazione della norma conduce alla conclusione che le istanze rivolte ad enti pubblici diversi da quelli specificamente individuati (amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane e unità sanitarie locali) siano soggetti all'imposta di bollo solo in relazione alla tenuta di

¹⁹ Il presente paragrafo è stato curato dall'Avv. Vittoria Morabito – Area Servizi associati e Legale, Unioncamere Piemonte.

pubblici registri. Ne consegue che le istanze di partecipazione a bandi o le richieste di contributo rivolte alle Camere di commercio, non essendo in alcun modo connessi all'attività amministrativa di tenuta dei pubblici registri camerali, non costituiscono atti soggetti all'imposta di bollo.

3.3 La documentazione antimafia²⁰

Il D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) stabilisce, all'art. 83, che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico (quindi Camere di commercio, Unioni regionali ed Aziende speciali) debbano acquisire la documentazione antimafia prima di rilasciare i provvedimenti indicati nell'art. 67, tra i quali figurano anche contributi, finanziamenti od erogazioni comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

In linea generale, quindi, anche i provvedimenti adottati nell'ambito di iniziative che costituiscono aiuti di Stato, o che comunque comportano una erogazione a vantaggio di imprese, impongono all'ente procedente di acquisire in via preventiva la documentazione di cui all'art. 84 (comunicazione antimafia ed informativa antimafia) che consenta di verificare l'assenza di situazioni ostative all'ottenimento del beneficio.

Esistono tuttavia delle eccezioni a tale obbligo. Per ciò che interessa in questa sede, infatti, il comma 3, dell'art. 83, alle lettere d) ed e), chiarisce che la documentazione antimafia non è richiesta:

- per la “concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale”;
- per i “provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”.

La Camera, l'Unione o l'Azienda speciale, pertanto, dovranno acquisire preventivamente la documentazione antimafia esclusivamente per i provvedimenti di concessione di contributi/finanziamenti con importi superiori ad euro 150.000,00, a meno che non si tratti di provvedimenti con i destinatari specificati alla lettera d) (attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro

²⁰ Il presente paragrafo è stato curato dall'Avv. Vittoria Morabito – Area Servizi associati e Legale, Unioncamere Piemonte.

autonomo anche intellettuale in forma individuale) che risultano, invece, esentati dalla verifica antimafia indipendentemente dall'importo del beneficio.

3.4 Normativa di riferimento

Nozione di aiuto di Stato

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE C 262/1 del 19.7.2016)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719(05))

Regolamenti di esenzione per categoria

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187/1 del 26.6.2014)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651>

Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193/1 dell'1.7.2014)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0702>

Regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L 369/37 del 24.12.2014)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R1388>

Regolamenti de minimis

Regolamento (UE) N. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUUE L 114/8 del 26.4.2012)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0360>

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352/1 del 24.12.2013)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1407>

Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408>

Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L 190/45 del 28.6.2014)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0717>

Definizione di PMI

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124/36 del 20.5.2003)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.124.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2003:124:TOC

D.M. 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU 12 ottobre 2005, n. 238)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg>

3.5 Sitografia di riferimento

Eur-Lex: il diritto della UE

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Eur-Lex: Gazzetta ufficiale della UE

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, settore aiuti di Stato

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, Registro aiuti di Stato

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri

<http://www.politichecomunitarie.it/>

Registro Nazionale Aiuti di Stato

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

Allegato: Rilevazione sui comportamenti e sui bisogni del sistema camerale sul tema degli Aiuti di Stato

Il questionario seguente vuole richiamare l'attenzione su aspetti dell'attività delle Camere che possano essere rilevanti ai fini dell'applicazione delle regole europee della concorrenza.

PARTE GENERALE

1) La Camera ha proprio personale esperto in materia di aiuti di Stato? SI NO

Commenti

2) Se la risposta è SI, si tratta di un servizio interno organizzato? SI NO

Commenti

3) La Camera utilizza la Banca dati agevolazioni (BDA) istituita presso il MISE dal 2002?

Sistemáticamente Saltuariamente Mai

Commenti

4) La Camera utilizza la Banca dati sugli aiuti in agricoltura MIPAAF operativa sul portale SIAN?

Sistemáticamente Saltuariamente Mai

Commenti

5) La Camera si è già accreditata presso il MISE per operare sul Registro Nazionale Aiuti?

SI NO

Commenti

6) La Camera si avvale o si è avvalsa del supporto dell'Ufficio di Unioncamere a Bruxelles o di altri ausili interni al Sistema camerale? SI NO

Commenti

7) Se la risposta alla domanda 6 è SI, specificare da parte di chi:

.....

8) La Camera per le attività sugli aiuti di Stato si avvale di consulenti esterni? SI NO

Commenti

9) La Camera ha recentemente organizzato o promosso direttamente iniziative di sensibilizzazione e/o info-formative sul tema? SI NO

Commenti

10) La Camera è interessata alla partecipazione ad iniziative info-formative sul tema realizzate da Unioncamere? SI NO

Suggerimenti

11) La Camera riterrebbe utile un eventuale servizio di help desk realizzato da Unioncamere? SI NO

Commenti

12) Cosa ritiene dovrebbe offrire un servizio di questo tipo?

Suggerimenti

Ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è incompatibile con il mercato interno – e dunque vietato – ogni aiuto accordato dallo Stato, o comunque utilizzando risorse pubbliche, che favorisca talune imprese e falsi la concorrenza e gli scambi tra Stati membri. La prassi decisionale della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno nel tempo chiarito il significato e la portata di quella disposizione, adattandola alle circostanze mutevoli del mercato. Recentemente la Commissione ha rielaborato questi concetti nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (G.U. C 262 del 19.7.2016). Le domande che seguono hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti della materia, con riferimento alle attività del Sistema camerale e nel contempo di verificare quali temi richiedano approfondimenti.

PARTE DI APPROFONDIMENTO

13) La Camera si domanda ogni volta che deve disporre trasferimenti a favore di soggetti terzi o di attività (fiere e manifestazioni culturali, attività formative o promozionali, ecc.) se tali trasferimenti possano costituire aiuto di Stato? SI NO

Commenti

14) In particolare, quando concede contributi ad associazioni, fondazioni o soggetti senza scopo di lucro, si chiede se i beneficiari – al di là della loro natura giuridica – svolgano attività economica? SI NO

Commenti

15) Quando trasferisce risorse a soggetti gestori di eventuali regimi di aiuto (Confidi, Enti di formazione,...), la Camera si assicura che sia garantito il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato? SI NO

Commenti

16) Quando si ritiene che un finanziamento camerale possa costituire un aiuto di Stato, si valutano alternative al regime "de minimis"? SI NO

Commenti

17) La Camera è a conoscenza che Unioncamere ha adottato due regolamenti non in regime “de minimis” comunicati alla Commissione europea, ai quali ogni Ente del Sistema camerale può riferirsi per concedere determinati aiuti? SI NO

Commenti

18) Se sì, la Camera ha utilizzato la possibilità offerta da tali regolamenti come riferimento giuridico per i propri interventi? SI NO

Commenti

19) La Camera ha adottato propri regimi di aiuto comunicati alla Commissione europea attraverso l’applicativo SANI? SI NO

Commenti

Osservazioni e suggerimenti ulteriori:

.....
.....
.....
.....

DATI DEL REFERENTE

Cognome

Nome:

Area di appartenenza:

Unità organizzativa (Servizio e Ufficio):

Qualifica:

Ruolo o funzione:

Anzianità di servizio presso l’Ente:

Indirizzo email:

Telefono: